

III^ C O R T E D I A S S I S E

R O M A

PROC. PEN. N° 1/99 R.G.

A CARICO DI BARTOLUCCI LAMBERTO + 8.-

LA CORTE

1 - DOTT.	GIOVANNI	MUSCARA'	PRESIDENTE
2 - DOTT.	GIOVANNI	MASI	G. a L.
DOTT.	VINCENZO	ROSELLI	PUBBL. MINIST.
DOTT.	SETTEMBRINO	NEBBIOSO	PUBBL. MINIST.
DOTT.	GIOVANNI	SALVI	PUBBL. MINIST.
SIG.RA	LOREDANA	DI MEO	ASS. GIUDIZIARIO
SIG.	DAVID	PROIETTI	TECNICO REG.
SIG.	NATALE	PIZZO	PERITO TRASCIT.

UDIENZA DEL 16.10.2000

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "B" Bunker

Via Casale di S. Basilio, 168, Rebibbia

* R O M A *

RINVIO AL 17.10.2000

PRESIDENTE: Allora, ha chiamato già il Processo, sì. Signora? **UFFICIALE GIUDIZIARIO:** sì, ho chiamato. **PRESIDENTE:** sì. Allora, Bartolucci è presente? Presente, quindi difeso Avvocati... **AVV. DIF. FORLANI:** Elisabetta Forlani in sostituzione dell'Avvocato Pecorella. **AVV. DIF. CECI:** e Daniela Ceci in sostituzione dell'Avvocato Crupi. **PRESIDENTE:** Ferri, presente? **AVV. DIF.:** sì. **PRESIDENTE:** difeso? **AVV. DIF. FILIANI:** Avvocato Giampaolo Filiani, anche in sostituzione dell'Avvocato Professor Giuseppe De Luca. **PRESIDENTE:** Melillo, presente? **AVV. DIF.:** è assente. **PRESIDENTE:** Melillo assente, difeso da? **AVV. DIF. NANNI:** Avvocato Nanni e Avvocato Gallo del Foro di Torino, buongiorno. **PRESIDENTE:** Tascio è presente? **AVV. DIF.:** sì. **PRESIDENTE:** sì, difeso? **AVV. DIF. BARTOLO:** Avvocato Pasquale Bartolo, presente. **PRESIDENTE:** allora, la Corte revoca la dichiarazione di contumacia del Tascio. Pugliese è assente... **AVV. DIF.:** è assente. **PRESIDENTE:** ...è contumace, difeso dall'Avvocato? **AVV. DIF. MISIANI:** Avvocato Misiani e Avvocato Canovi. **PRESIDENTE:** Alloro? **AVV. DIF.:** presente. **PRESIDENTE:** presente, difeso? **AVV. DIF. MIELE:**

dall'Avvocato Renato Miele e anche in sostituzione di Angelo Miele. **PRESIDENTE:** Masci?

AVV. DIF.: presente. **PRESIDENTE:** presente, difeso? **AVV. DIF. NIGRO:** è difeso da me, Presidente, Erminio Nigro e sostituisco altresì l'Avvocato Giuseppe Izzo. **PRESIDENTE:** Notarnicola? **AVV. DIF. COLAIACOMO:** non è presente... **PRESIDENTE:** non è presente. **AVV. DIF. COLAIACOMO:** ...difeso da Graziella Colaiacomo. **PRESIDENTE:** era già dichiarato contumace. Bomprezzi? **AVV. DIF.:** presente. **PRESIDENTE:** difeso dall'Avvocato Taormina. Poi il responsabile civile? **AVV. P.C. SCINO:** Avvocato Antonio Scino, Mario Antonio Scino dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero della Difesa. **PRESIDENTE:** per le Parti Civili chi abbiamo? **AVV. P.C. GAMBERINI:** Avvocato Alessandro Gamberini in difesa delle Parti Civili già elencate alla scorsa udienza. **AVV. P.C. NUNZIATA:** Avvocato Vincenzo Nunziata dell'Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. **AVV. P.C. GIANNUZZI:** Avvocato Massimo Giannuzzi per il Ministero della Difesa quale Parte Civile. **AVV. P.C. FASSARI:** Avvocato Fassari per la Società

"Itavia". **AVV. P.C. PIZZINO:** Avvocato Pizzino per la Parte Civile Gatti. **AVV. P.C. PARIS:** Avvocato Gianfranco Paris. **AVV. P.C. OSNATO:** Avvocato Daniele Osnato per la costituita Parte Civile Osnato Rossana. **AVV. P.C. MARINI:** Avvocato Costantino Marini per le varie Parti Civili. **AVV. P.C. MESSINA:** Avvocato Francesco Messina del Foro di Marsala. **AVV. P.C. PICCIONI:** Avvocato Dario Piccioni per la posizione Andres e in sostituzione dell'Avvocato Marco Fornaciari per la posizione Gatti. **AVV. P.C. BENEDETTI:** Avvocato Alessandro Benedetti e anche in sostituzione del Professor Galasso e dell'Avvocato Ferrucci per le costituzioni elencate nella scorsa udienza. **AVV. P.C. AIRO' FARULLA:** Avvocato Giovanni Airò Farulla per il Comune di Palermo. **AVV. P.C. BORRELLI:** Avvocato Angelo Borrelli, sostituto processuale Avvocato Mario Scaloni per la Parte Civile Aldo Davanzali che è altresì presente personalmente. **AVV. P.C. GIAMPAOLO:** Avvocato Giuseppe Giampaolo del Foro di Bologna per le Parti Civili elencate nella precedente udienza. **PRESIDENTE:** va bene. Non so se tutte le Parti hanno preso visione della memoria difensiva depositata in data 11

ottobre dalla Difesa della Parte Civile Abbadessa, c'è una memoria depositata in Cancelleria, dalla Parte Civile Abbadessa. Bene, allora, quindi avevamo rinviato su richiesta principalmente dei Difensori degli imputati che dovevano esaminare le varie costituzioni di Parte Civile. Ci sono opposizioni alle costituzioni di Parte Civile? Sì, bene, allora, quindi... **VOCE:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** una raccomandazione, per cortesia, ai fini della registrazione, dire sempre ecco per cortesia... sì, sì. **AVV. P.C. FILIANI:** Avvocato Giampaolo Filiani, vorremmo poter prendere visione rapidamente della memoria alla quale Lei faceva cenno, me la dà il sostituto... **PRESIDENTE:** sì. **AVV. P.C. FILIALI:** quindi chiedo un brevissimo termine, oppure mentre parlano gli altri la leggo. **PRESIDENTE:** sì, va bene, intanto la può leggere. Va bene, allora praticamente l'ordine degli interventi sarà questo, prima le opposizioni alla costituzione delle Parti Civili da parte degli imputati o di chi altro delle Parti vuole su questo punto intervenire, dopo di che parlerà la Difesa, il responsabile civile che ha già chiesto nell'atto di costituzione la propria estromissione, poi interverranno le

Parti Civili vecchio rito, in replica, e il Pubblico Ministero. Non sono ammesse repliche, come voi già sapete, trattandosi di questioni incidentale. Prego! AVV. DIF. IZZO: scusi Presidente, sono l'Avvocato Izzo, assisto il Colonnello Masci, le eccezioni preliminari subito dopo? PRESIDENTE: no, adesso. AVV. DIF. IZZO: adesso? PRESIDENTE: eh, no, quali... AVV. DIF. IZZO: io debbo fare l'eccezione preliminare di incompetenza... PRESIDENTE: no, no. AVV. DIF. IZZO: ...per materia a decidere. PRESIDENTE: no no, per ora ci occupiamo esclusivamente... AVV. DIF. IZZO: bene. PRESIDENTE: ...delle questioni relative... AVV. DIF. IZZO: d'accordo, grazie. PRESIDENTE: ...alla costituzione delle Parti Civili... AVV. DIF. IZZO: grazie, Presidente. PRESIDENTE: poi successivamente... AVV. DIF. IZZO: benissimo, me lo dirà Lei. PRESIDENTE: e queste questioni verranno risolte dalla Corte prima... AVV. DIF. IZZO: d'accordo. PRESIDENTE: ...della proposizioni di ulteriori... AVV. DIF. IZZO: quindi ce lo dirà Lei quando. PRESIDENTE: sì, sì. AVV. DIF. IZZO: grazie. PRESIDENTE: bene, allora chi vuole prendere la parola per primo? VOCI: (in sottofondo). AVV. DIF. BARTOLO:

pensavo, chiedo scusa alla Corte, pensavo si seguisse l'ordine... **PRESIDENTE:** il nome per cortesia. **AVV. DIF. BARTOLO:** sì, sono l'Avvocato Bartolo, Difensore... **PRESIDENTE:** sì, se non c'è un... **AVV. DIF. BARTOLO:** ...del Generale Tascio. **PRESIDENTE:** no, pensavo che ci fosse una specie di accordo tra di voi insomma su chi dovesse per primo... **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. BARTOLO:** Presidente, chiedo scusa ma mi trova impreparato. Nell'affrontare la questione della quale ci stiamo occupando e cioè quella della legittimazione delle costituenti Parti Civili e non delle costituite Parti Civili a stare in questo Processo, credo che sia necessaria una premessa per ribadire un dato al quale abbiamo fatto riferimento già alla scorsa udienza velocemente ma che ci teniamo venga di nuovo sottolineato. Un dato che è fondamentale credo per decidere correttamente la questione relativa alla legittimazione a costituirsi Parte Civile delle Parti oggi presenti in Aula. La premessa serve soltanto a ribadire un dato e cioè che questo Processo non è un Processo nel quale si discute del delitto di strage. Credo che questo sia il primo dato dal quale la Corte dovrà prendere l'abbrivo per poter poi decidere

sulla legittimazione delle Parti Civili, delle costituende Parti Civili a stare in questo Processo. Parlo in difesa del Generale Tascio e quindi mi occuperò solo della posizione ovviamente relativa al Generale Tascio. Bene, il Generale Tascio non è mai stato né indagato, né imputato, né sospettato del delitto di strage. Il Generale Tascio è stato imputato nel 1991 e oggi rinviato a giudizio per rispondere del delitto di alto tradimento, è del delitto previsto e punito dall'art. 77 del codice penale militare di pace. Un articolo che il Legislatore nel '40 ha voluto formulare rinviando all'art. 289 del codice penale, ma che rimane un reato autonomo che ha delle sue caratteristiche e che non può certo essere qualificato solo perché all'interno dell'art. 77 si trova questo rinvio all'art. 289 come un attentato agli Organi Costituzionali. No, il Generale Tascio è stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di alto tradimento. E allora, se il reato per il quale si procede in questa sede nei confronti del Generale Tascio è il delitto di alto tradimento, noi dobbiamo verificare se le costituende Parti Civili sono legittimate a stare in questo Processo che è un Processo

ribadisco anche a costo di essere noioso, che riguarda il Generale Tascio quale imputato di alto tradimento, e non è un Processo nel quale si dovrà discutere od affrontare sia pure marginalmente il problema della cosiddetta "Strage di Ustica". Noi procediamo col vecchio rito e quindi per verificare se le costituenti Parti Civili sono legittimate a stare in questo Processo, dobbiamo ancora combattere con il codice del 1930. Presidente, io anticipo una questione e lo dico sin d'ora di modo che dopo non se ne abbia a dolere nessuno in questa sede, ma noi dopo aver trattato questa questione solleveremo una questione in ordine proprio alla procedibilità, in base alle norme contenute nel vecchio codice di procedura penale, perché secondo noi Difensori del Tascio, questo Processo nella fase dibattimentale doveva iniziare e dovrà proseguire con il nuovo rito, in applicazione delle disposizioni transitorie che prevedono espressamente per un'ipotesi quale quella che oggi ci occupa, che il Processo si svolga con il nuovo rito. Quindi io non vorrei che poi questa questione venisse quasi a superare quella che oggi stiamo trattando in base alle norme contenute nel vecchio codice di

procedura, mi dirà la Corte se anche questa questione io dovrò affrontarla subito. Per ora mi limiterò a discutere della legittimazione delle presenti costituendi Parti Civili a stare in questo Processo. E visto che il Processo nasce con un decreto di citazione emesso in base alle norme contenute nel vecchio codice di procedura penale, nell'affrontare la questione non potrò che far riferimento al codice di procedura penale del 1930. Il codice di procedura penale, lo diciamo per i Giurati non togati che probabilmente non si confrontano tutti i giorni con le Aule di Giustizia, disciplina la costituzione di Parte Civile all'art. 22, un art. 22 che credo sia bene leggere anche per noi, perché trattandosi di un codice che in Italia non viene più applicato da ben undici anni, anche noi addetti ai lavori dobbiamo ammettere che ormai con questo codice abbiamo ben poca dimestichezza; almeno ovviamente parlo per me, non posso parlare di chi è non più vecchio ma sicuramente anche più addentro come il Professor Gallo, il Professor Taormina. Allora, noi oggi dobbiamo verificare se in base all'art. 22 del codice di procedura penale del 1930, le costituende Parti Civili

sono legittimate a stare in questo Processo. L'art. 22 del codice di procedura penale del '30 recita e leggo testualmente la norma: "l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, può essere esercitata - si badi - dalla persona alla quale il reato - mi si consenta aggiungere, tra parentesi, (contestato all'imputato), chiudo la parentesi - ha recato danno". Poi ci sono altre precisazioni che però noi possiamo anche per il momento accantonare perché non ci interessano. E allora dal tenore dell'art. 22 del codice di procedura penale del '30, risulta evidente un dato e cioè che legittimato a costituirsi Parte Civile nel processo penale è colui che ha subito un danno dal reato. In altre parole nel processo penale può intervenire colui che è, sarebbe legittimato ad agire nei confronti dell'imputato in sede civile, per chiedere in sede civile il risarcimento del danno. Cos'è, cosa significa, mi riferi... dico, faccio queste precisazioni più che altro perché credo possano essere utili ai fini della chiarezza del discorso, cos'è la costituzione di Parte Civile? La costituzione di Parte Civile è un processo civile che si innesta all'interno di un processo penale per semplici

ragioni di economia processuale. Il Legislatore dice: "se c'è un processo penale in corso e dall'altra parte potrebbe esserci un processo civile, è inutile far due processi, facciamone uno, facciamo quello penale che non può non essere fatto e consentiamo a colui che potrebbe chiedere in sede civile un risarcimento di intervenire nel processo penale". Ma ciò è possibile soltanto se si realizzano le condizioni previste dall'art. 22 che abbiamo letto. E allora vediamo di capire meglio cosa vuol dire l'art. 22 quando parla di azione civile esercitata dalla persona alla quale è recato il reato, arrecato danno nel processo penale. Ci sono due diversi orientamenti, sia in dottrina che in Giurisprudenza, c'è un orientamento che ritiene che... così avremmo pure le riprese. **PRESIDENTE:** scusi, chiedo scusa. Lì, per cortesia, chi deve entrare entri dal fondo. Scusi Avvocato. **AVV. DIF. BARTOLO:** prego! Stavo dicendo, l'art. 22 può essere interpretato in due modi. Bene, noi diciamo subito sin d'ora, comunque si voglia interpretare l'art. 22, le costituenti Parti Civili non sono legittimate a stare in questo Processo in qualità di Parte Civile. L'art. 22

normalmente nella interpretazione tradizionale viene considerato come una norma che legittima la Parte Civile a stare in giudizio soltanto quando la Parte Civile è anche Parte offesa del reato, cioè la dottrina più tradizionale ritiene che legittimato a costituirsi Parte Civile sia solo il titolare dell'interesse tutelato dalla norma penale che punisce il fatto di reato. Sappiamo già per evitare voci che questa interpretazione non è condivisa dalla maggior parte della dottrina della Giurisprudenza, ma abbiamo ritenuto opportuno soffermarci su di essa perché a nostro modesto avviso... **VOCE:** (in sottofondo). **AVV. DIF. BARTOLO:** c'è qualche obiezione? **VOCE:** (in sottofondo). **AVV. DIF. BARTOLO:** ah, chiedo scusa. Sembra a nostro modesto avviso dicevamo, la più corretta fintanto che ci si muove nell'ambito di un processo penale, cioè se non si vuole trasformare il processo penale in una sorta di processo che deve raccogliere al suo interno tutta una serie di vicissitudini civili, certo questa dovrebbe considerarsi come l'interpretazione più corretta dell'art. 22 e legittimati a costituirsi Parte Civile si dovrebbero considerare soltanto le cosiddette

Parti offese. Ripeto, sappiamo già che questo non è l'orientamento della dottrina e della Giurisprudenza maggioritaria, ma a nostro modesto avviso è l'orientamento corretto, perché il processo penale non può essere trasformato, delle esigenze di economia processuale possono anche giustificare la presenza di persone che hanno diritto a un risarcimento del danno nell'ambito del processo penale, ma il processo penale non può neppure accogliere al suo interno tutto ciò che può essere considerato un danno cagionato dal reato. Ma noi ce ne troviamo un esempio in questo caso, c'è la Federazione Italiana dei Lavoratori Trasporti che chiede oggi di costituirsi Parte Civile in un Processo che non è per il delitto di strage, che non riguarda la strage, in un Processo nel quale si discute di alto tradimento. E chi è il sindacato per poter vantare una qualche pretesa a stare in questo Processo! E allora se adottiamo questa interpretazione, se seguiamo questo orientamento noi possiamo dire con tutta tranquillità che le costituende Parti Civili non sono legittimate a stare in questo Processo, non sono legittimate a costituirsi Parte Civile nei confronti del Generale Tascio; al Generale Tascio viene

contestato il delitto di alto tradimento. Il delitto di alto tradimento tutela l'autonomia, tutela l'indipendenza, tutela la libertà, ma l'autonomia, l'indipendenza e la libertà degli Organi Costituzionali dello Stato, non dei cittadini italiani, non del sindacato, non del Comune di Palermo. Autonomia, indipendenza e libertà degli Organi Costituzionali e dei loro componenti. E l'art. 77 che punisce l'alto tradimento prende in considerazione il fatto contemplato dall'art. 289 del codice penale, considerandolo come un fatto a sé perché, perché l'attentato agli Organi Costituzionali, commesso dal militare è un alto tradimento, perché sul militare grava uno specifico obbligo di fedeltà. E allora come si può dire che le costituenti Parti Civili in questo Processo sono legittimate a stare in questo Processo, non sono per certo i titolari dell'interesse tutelato dall'art. 77 del codice penale militare di pace che il fatto di reato per il quale il Generale Tascio viene oggi processato. C'è solo una parte e noi non possiamo non darle atto, legittimata a stare in questo Processo quale Parte Civile, e quella Parte è l'Avvocatura dello Stato nel momento in cui rappresenta in questo Processo la Presidenza

del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa. Ma basta! L'"Itavia" non c'entra nulla, l'Avvocato Davanzali non c'entra nulla. Non sono titolari dell'interesse tutelato dalla norma penale, dall'art. 77 del codice militare di pace. Vero è, e lo abbiamo detto poc'anzi, che questo orientamento non rappresenta l'orientamento maggioritario, probabilmente qualcuno tra i colleghi avrà anche fatto qualche smorfia quando avrà sentito pronunciare queste parole e prospettare di... questa interpretazione dell'art. 22, secondo noi è l'interpretazione più corretta, ma noi ci pieghiamo di fronte all'autorevolezza della dottrina e della Giurisprudenza maggioritaria e diciamo, che anche a voler seguire la dottrina e la Giurisprudenza maggioritaria, il risultato non cambia. Il Sindacato non è legittimato a stare in questo Processo, l'Italia non è legittimata a stare in questo Processo il Signor Davanzali non è legittimato a stare in questo Processo, tanto meno sarà legittimato a stare in questo Processo il Comune di Palermo. Come viene interpretato l'art. 22 dalla dottrina, ringrazio i colleghi per la loro attenzione, spero di poterla ricambiare presto. **VOCE:** l'attenzione è

massima. AVV. DIF. BARTOLO: ecco, grazie. Dicevo come la dottrina e la Giurisprudenza maggioritaria interpretano l'art. 22, in una prospettiva mi sia consentito usare l'espressione, pancivilistica, cosa significa? Non è un termine che chissà cosa nasconde, significa soltanto questo che secondo la dottrina e la Giurisprudenza maggioritaria, la costituzione di Parte Civile è una questione, che seppure si innesta all'interno del Processo penale, va affrontata e risolta solo ed esclusivamente sulla base delle norme contenute nel codice civile. E' una questione civile che cala nel processo penale, se così è dicono, dottrine e Giurisprudenza per affrontarla e risolverla il Giudice penale deve utilizzare dei criteri, le regole fissate dal codice civile. E bisogna dare atto a questa dottrina, a questa Giurisprudenza maggioritarie che esse trovano un preciso e puntuale conforto nel dato letterale, perché dire che la questione di Parte Civile, è una questione che va affrontata utilizzando le norme del codice civile e non quelle e non soltanto quelle penali, significa tenere nella giusta considerazione il dato normativo, abbiamo letto prima l'art. 22 e

sicuramente per chi non stava chiacchierando ma stava ascoltando, le parole che abbiamo ricordato prima sono ancora una realtà e allora è vero, che l'art. 22 del codice di procedura penale del '30, esordisce parlando dell'azione civile, l'azione civile dice l'art. 22, può essere esercitato, è chiaro! La dottrina della Giurisprudenza maggioritaria trova un preciso aggancio nel dato testuale ma non solo, c'è un altro dato che consente a questa dottrina, a questa Giurisprudenza di dimostrare la propria forza, oserei dire di mostrare i muscoli nei confronti di quell'orientamento minoritario ricordato prima e cioè, l'uso del termine, danno, attenzione l'art. 22 sancisce che l'azione civile può essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno, ed ecco, perché per stabilire chi è legittimato a costituirsi Parte Civile, noi siamo costretti ad utilizzare le norme del codice civile. E allora quali sono, vediamo quali sono le norme del codice civile che danno la definizione di danno risarcibile, chiedo scusa alla Corte e ai colleghi se prendo forse un po' più di tempo, ma credo che sia opportuno esaminare attentamente la questione, per una ragione che io dirò anche

con molta franchezza, ci rendiamo conto che in questo Processo il problema della Parte Civile, è un problema che certo va al di là di quello che può essere la norma scritta. Noi non aggiungiamo altro, diciamo soltanto questo, che questo problema che va al di là non può travalicare la norma scritta, perché l'unico confine della legalità è dato proprio da quella norma che è scritta e che sta nel codice, e che sta nel codice penale, e che sta nel codice di procedura penale e che sta nel codice civile, sono questi i confini della legalità. E allora se noi vogliamo affrontare in termini giuridicamente corretti la questione della costituzione delle Parti Civili presenti in Aula, noi dobbiamo per un momento lanciare anche, sia pure velocemente uno sguardo agli artt. 2043 del codice civile nonché al combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 dello stesso codice civile, perché? Perché l'art. 2053 è quello che ci dà la nozione, ci spiega, ci chiarisce, ci dice quando si ha un danno risarcibile, gli artt. 2056 e 1223 nel loro combinato disposto ci chiariscono quando un danno si può considerare conseguenza di un fatto, so di essere un po' cripto, forse per chi

affronta queste tematiche di rado o quasi mai, ma il punto è centrale, è fondamentale, non posso purtroppo sottrarmi a questo compito, legittimata costituirsi Parte Civile, è colui che ha subito un danno abbiamo detto, bene, l'art. 2043 del codice civile, dà la definizione di danno risarcibile, e dice che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, ma l'art. 2043 è un tutt'uno con l'art. 2056 del codice civile, perché poi è l'art. 2056 che fissa il criterio in base al quale un danno deve essere risarcito, e l'art. 2056 rinvia all'art. 1223, e queste tre norme insieme, fissano due principi fondamentali, il primo vuole che... risarcibile, risparmio la lettura di tutte e tre le norme, perché mi rendo conto che sarebbe eccessivamente noioso, ma in sintesi cosa sanciscono queste tre norme nel loro combinato disposto, prima di tutto, che è risarcibile soltanto il danno che è conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, in secondo luogo che è risarcibile soltanto quel danno che è conseguenza immediata e diretta ma che rappresenta anche la lesione di un vero e proprio diritto soggettivo. E allora

noi per tirare le fila di questo discorso, e cioè, per arrivare a stabilire se le costituenti Parti Civili sono legittimate a stare in questo Processo, dobbiamo verificare cosa? Prima di tutto che il danno del quale oggi si chiede risarcimento, sia un danno che rappresenta una conseguenza immediata e diretta si badi, del fatto di reato contestato al Generale Tascio, non della strage, ma poi dovremmo anche verificare se il danno del quale si chiede oggi risarcimento ammesso che sia un danno che si possa considerare conseguenza immediata e diretta del fatto di reato contestato al Generale Tascio, sia un danno che deriva dalla lesione di un diritto soggettivo, e qua la Giurisprudenza e la dottrina sono unanime e allora noi diciamo subito che nel caso di specie le costituenti Parti Civili, non sono legittimate a stare in questo Processo, perché questo Processo chiedono il risarcimento di un danno che non può, non può considerarsi una conseguenza immediata e diretta del fatto di reato contestato al Generale Tascio, e mi sia consentito dire che questo lo dicono le stesse Parti Civili, perché salvo i colleghi più adusi alle Aule di Giustizia e quindi pronti ad

anticipare le mosse del nemico, se così ci si può definire in un'Aula di Giustizia, che si sono ben guardati dal dire il perché, dal precisare il perché si costituivano Parte Civile, limitandosi a chiedere il risarcimento così e genericamente di un danno a loro cagionato dal fatto di reato le Parti Civili che hanno detto anche qual è il danno che a loro sarebbe stato cagionato dai fatti di reato e del quale chiedono oggi il risarcimento, sono state costrette, mi si consenta l'espressione sicuramente non all'altezza di un'Aula di Corte di Assise, ma mi si consenta dirlo sono state costrette ad arrampicarsi sugli specchi, per individuare quel danno conseguenza immediata e diretta del fatto di reato. Io no vi leggerò le costituzioni di Parte Civile, le leggerà la Corte in Camera di Consiglio così come sono sicuro le leggeranno probabilmente anche altri colleghi, ma le Parti Civili che hanno chiarito quale danno dovrebbe essere loro risarcito cosa dicono? Ci dicono, che loro hanno diritto a stare in questo Processo, perché il reato di alto tradimento contestato al Generale Tascio, si badi, avrebbe ritardato le indagini, e poi aggiungono che quanto dicono le Parti Civili si

prendano gli atti di costituzione di Parte Civile e poi aggiungono che il ritardo delle indagini avrebbe causato un ritardo nel risarcimento del danno. E poi arrivano al danno del quale oggi chiederebbero il risarcimento dicendoci, noi vogliamo che oggi ci venga risarcito l'ulteriore danno a noi cagionato dal ritardo risarcimento, danno diretto e immediato, potremmo dir tutto, potremmo dire che ci sono cinquemila buone ragioni per, di opportunità ma non potremmo mai scrivere nero su bianco, che il danno del quale si chiede risarcimento, può considerarsi una conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, non lo è, perché le stesse Parti Civili me ne danno atto, vi dicono, secondo noi, il fatto contestato avrebbe ritardato le indagini, secondo noi il ritardo delle indagini avrebbe comportato un ritardo nel risarcimento, secondo noi il primo ritardo aggiunto al secondo ritardo, ci darebbe diritto ad un ulteriore risarcimento, di un ulteriore danno, del quale oggi chiediamo il risarcimento, non è possibile! In questa sede non è possibile, non è la sede preposta ad occuparsi di queste questioni. Peraltro tra il danno di cui si chiede il risarcimento e il fatto di reato mi

si... contestato ovviamente al Generale Tascio, non sussiste neppure un nesso eziologico, non c'è quel... alcun nesso causale, si badi che questa comunque si voglia interpretare l'art. 22 anche nella più ampia delle ipotesi e soluzioni possibili rappresenta una condizione senza la quale non vi è diritto al risarcimento, bene, noi penalisti utilizziamo un criterio molto semplice per stabilire se per tra una determinata condotta e un evento sussiste un nesso di causalità, il cosiddetto procedimento di espunzione mentale. C'è un nesso di causalità tra un certo comportamento e un determinato evento che costituisce l'effetto diretto, eziologicamente riconducibile alla condotta deve sussistere un rapporto in base al quale una volta eliminata la condotta viene meno l'evento, solo in questo caso, si può dire che vi sia un nesso di causalità tra condotta ed evento. Bene ripercorriamo l'iter logico argomentativo, seguito dalle costituenti Parti Civili e noi potremo tranquillamente verificare, che tra il fatto contestato e il danno di cui si chiede oggi il risarcimento non sussiste un nesso eziologico, perché se noi eliminiamo il fatto, non possiamo dire che verrebbe meno l'evento,

non è detto il punto è questo, quegli
avrebbero... quelle ipotetiche che vengono poste
a monte, sono una condizione senza la quale il
diritto a quel risarcimento del danno non
sussiste e allora anche sotto questo profilo noi
diciamo, anche a volere interpretare in senso
più ampio possibile l'art. 22 del codice di
procedura penale del 1930, non si possono
considerare le costituende Parti Civili come
legittimate a stare in questo Processo. Ma c'è
una riprova noi crediamo, qual è il fatto
oggetto di accertamento, io non lo leggo anche
se forse avrei dovuto farlo, ma lo ha letto la
scorsa udienza il Presidente e quindi tutti lo
ricordiamo, il fatto che deve essere accertato è
quello ovviamente, mi occupo della posizione del
Generale Tascio di cui al capo a),
dell'imputazione, per cui per verificare se le
Parti Civili, le costituende Parti Civili sono
legittimate a stare in questo Processo, noi
dovremmo poter fare questo ragionamento,
prendendo il capo di imputazione e
traspondendolo in un atto di citazione, dovremmo
ritenere che le... costituende Parti Civili,
sarebbero legittimate a iniziare un processo
civile questo è l'esercizio dell'azione civile

in sede penale. Bene, se si prende quel capo di imputazione e lo si traspone in un atto di citazione e si porta quell'atto di citazione dinanzi ad un Giudice civile, ci troveremo di fronte ad un Giudice civile che ci dirà, voi non potete agire, non siete legittimati a farlo, i fatti sui quali la Parte Civile assume che vi sarebbe necessità di indagare non sono oggetto di questo Processo, checché si scriva negli atti di costituzione di Parte Civile, l'oggetto di questo Procedimento penale sono i fatti specifici di cui al capo di imputazione, e il fatto che quei comportamenti potrebbero aver ritardato le indagini, potrebbero aver causato un ritardo nel risarcimento, potrebbero anche aver causato così un ulteriore danno, non è oggetto di questo Processo, ed è per questo che noi chiediamo che non venga ammessa la costituzione delle Parti Civili e in particolare che non venga ammessa la costituzione delle Parti Civili del sindacato trasporti, che non è portatore di alcun... né diritto soggetto, né interesse di alcuna natura, io ora non mi metterò, perché sicuramente molti meglio di me, saranno in grado di farlo a disquisire su quelle che sono state le recenti pronunce della Corte

di Cassazione alla quale peraltro vedevo anche l'Avvocatura del Comune di Palermo faceva riferimento, ma si badi, anche quelle Sentenze che sono state citate, indicate, non hanno mai detto che un Comune si può costituire in qualsiasi processo in cui si discuta di un fatto che riguarda un qualsiasi cittadino, non è che il Processo di Palermo si può costituire, il Comune di Palermo si può costituire Parte Civile in un incidente stradale nel quale ha perso la vita un cittadino palermitano no? Ci sono tutta una serie di ipotesi, presi in esame dalla Corte di Cassazione che ha detto che certo, nel caso di abuso edilizio tenuto conto che il Comune è l'ente preposto alla gestione del territorio il Comune sarà legittimato a costituirsi Parte Civile, ma là il Comune, è proprio titolare non di un interesse, di un diritto, perché ha il dovere di occuparsi della gestione del territorio ed è solo per quella ragione che può essere considerato legittimato a stare in un processo penale per un abuso edilizio. E poi ci opponiamo anche alla costituzione delle Parti Civili "Itavia" e del Signor Davanzali, costituito Parte Civile in proprio e quale Amministratore della Società "Itavia", credo che

ci sia poi a sé una costituzione di Parte Civile anche della rappresentante del Commissario liquidatore dell'"Itavia" bene, ci opponiamo anche a questa, perché certo è che questi soggetti non hanno diritto a costituirsi Parte Civile, un'ultima nota se ci è consentita riguarda poi il delicato problema della costituzione di Parte Civile del Ministero della Difesa, io sono sicuro che poi i colleghi approfondiranno questo tema, ma davvero mi sia consentito dire ci fa sorridere pensare che in questa Aula, la stessa parte possa sedere, perché poi è questo, si chiama responsabile civile ma è colui che viene imputato per le responsabilità civili bene, ci fa soltanto sorridere il pensare che la stessa parte nella stessa Aula, nello stesso Processo, possa sedere quale Parte Civile alle spalle del Pubblico Ministero e quale Difensore di un responsabile civile che poi non è altro l'imputato per i danni civili, dall'altra parte, noi crediamo che ciò non sia possibile e che quindi debba la questione della costituzione di Parte Civile del Ministero essere affrontata e risolta dalla Corte nel senso di dichiarare inammissibile anche la costituzione dei Parte Civile del

Ministero della Difesa, grazie Presidente e chiedo... **PRESIDENTE:** scusi dovrebbe però dettare specificamente a verbale tutte le conclusioni. **AVV. DIF. BARTOLO:** c'è opposizione alla costituzione delle Parti Civili di tutte le Parti Civili. **VOCI:** (in sottofondo). **AVV. DIF. BARTOLO:** meno Presidenza del Consiglio, chiedo scusa. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** adesso chi vuole intervenire adesso, quindi dei Difensori? **AVV. DIF. MISIANI:** interverrei io Presidente. **PRESIDENTE:** prego! **AVV. DIF. MISIANI:** Misiani, per l'imputato Pugliesi. Signor Presidente, Signori Giudici, l'Avvocato Bartolo ha già trattato le questioni principali che sono ostative alla costituzione di tutte le Parti Civili in questo Processo, io pertanto sono costretto in parte a ripetermi, dunque il risarcimento del danno, presuppone come ogni sanzione civile, che la condotta dell'imputato abbia leso oltre che bene tutelato dalla norma penale anche un diritto soggettivo, come ha avuto più volte modo di precisare la Giurisprudenza e leggo la massima: "il diritto della persona danneggiato del reato a risarcimento del danno, ha natura civilistica, e le disposizioni dell'art. 185 codice penale, non

hanno efficacia costitutiva di tale diritti, ma nella funzione di regole integratrici, delle gene... dei generali principi stabiliti in maniera di diritti civili", in altri termini, sarò breve in questo senso, la sanzione civile del risarcimento del danno più considerarsi solo e quando vi sia una lesione del diritto soggettivo come conseguenza immediata e diretta del fatto reato, un esempio banale tanto anche per i Giurati, il furto per esempio, lede non soltanto il bene tutelato dall'art. 624 del codice penale, ma lede anche il diritto di proprietà, ciò non accade nella falsa testimonianza che il delitto contestato al mio assistito, nel delitto contro l'amministrazione della Giustizia, di cui fa parte la falsa testimonianza l'unica persona offesa del reato è lo Stato, può aggiungersi e sono io il primo a riconoscerlo, secondo la base... secondo la Giurisprudenza prevalente, un altro soggetto, un altro danneggiato, quando la struttura normativa, la fattispecie estratta nella descrizione della fattispecie estratta si può intravedere un'altra persona danneggiata, un altro esempio per semplificare la calunnia, che è un reato contro l'amministrazione della

Giustizia, certamente la calunnia lede non soltanto il bene penale, la veridicità dell'amministrazione della Giustizia, ma lede anche il diritto all'onore ed eventualmente il diritto alla libertà personale dell'imputato che è stato incarcerato. La calunnia è un esempio tipico, ciò non succede ripeto nella falsa testimonianza dove la descrizione astratta della norma non consente di intravedere, non consente di intravedere un altro soggetto al di là della persona offesa del reato, dicevo la descrizione astratta della norma, ma io convengo, voglio convenire anche con quella Giurisprudenza e dottrina minoritaria, ed è minoritaria che ritiene che una lesione del diritto, una lesione del diritto nella falsa testimonianza, ripeto l'unico reato di cui deve rispondere il Pugliese, possa intravedersi in concreto non in astratto, cioè in concreto possiamo vedere, possiamo vedere una lesione di questo diritto, vedendo... stabilendo qual è la condotta concreta che si contesta all'imputato. Tanto per fare un altro esempio, certamente vi è una lesione di un diritto soggettivo quando... sono contestate una delle gravante, previste dal 365 del codice penale, cioè quando la falsa

testimonianza sta alla base di una Sentenza di condanna e lì si che c'è la lesione di un diritto del condannato, diritto all'onore ed eventualmente diritto ancora una volta alla libertà personale. Quindi dobbiamo vederla, Signor Presidente, Signori Giudici, dobbiamo risolvere questa questione non soltanto in astratto ma anche in concreto, e io mi riferisco soltanto ovviamente alla falsa testimonianza, alla falsa testimonianza contestata a Pugliese, vedere se in concreto secondo la contestazione contenuta oggi nell'Ordinanza di rinvio a giudizio, e stiamo bene attenti perché è solo quell'imputazione che conta ai fini della costituzione di Parte Civile, non cioè la dietrologia, il fine che avrebbe determinato la falsa testimonianza e l'imputazione così come staticamente, staticamente è riscontrabile nell'Ordinanza... nel capo d'imputazione. L'ha detto l'Avvocato Bartolo e non mi ripeto su questo, è pacifico che non c'è un... non può esserci, non può immaginarsi un rapporto diretto e immediato fra la falsa testimonianza e il disastro di Ustica. Ma questo in verità non lo dicono neanche le Parti Civili, bisogna dare atto, nessuno... nessuno ha chiesto il

risarcimento del danno in relazione al disastro, cioè in relazione al decesso di ottantuno persone, non l'ha chiesto nessuno. Le Parti Civili sostengono che... gli imputati in particolare, ripeto ancora, poi... Parise... avrebbero ritardato, ostacolato o ritardato l'accertamento della verità. Un primo paradosso, Signor Presidente, mi sia consentito di dirlo, la testimonianza del Parise... del Pugliese del 1993 dopo tredici anni dal fatto, e dopo tredici anni del fatto si osa dire che è stata la testimonianza del Pugliese che ha ritardato questo Processo, dopo tredici anni dal fatto, ma scherziamo, ma scherziamo! Dopo tredici anni dal fatto già il ritardo c'è in sé, non può essere risarcito un ritardo dopo tredici anni, da tredici anni in poi, perché la falsa testimonianza ripeto è pervenuta dopo tredici anni, non solo, e mi riferisco e ripeto per l'ennesima volta, soltanto al Pugliese, che si conteste a Pugliese? Si contesta di non aver detto il vero affermando falsamente... testimone e imputato, nello stesso tempo, ma questo è un altro argomento che tratteremo dopo, non dopo adesso in altra sede, in altro momento, si contesta di non aver detto il falso... di aver

detto la verità dicendo di non essersi mai interessato di Ustica quando era Vice Capo del Gabinetto del Ministero del Difesa. Bene, e questo sulla base di alcuni documenti che proverebbero che l'imputato in effetti in qualche modo si... si sarebbe interessato, ma questi documenti Signor Presidente e Signori Giudici erano acquisiti da tempo immemorabile, quale ostacolo quindi all'accertamento... questo impatto, quale ostacolo all'accertamento della verità, della giustizia, della sveltezza del Processo che ne è derivato, nessuno, in concreto questo, ma non basta. Le Parti Civili, e qui l'ha detto Bartolo, l'Avvocato, le Parti Civili si guardano bene dal dire quale sarebbe stato il diritto soggettivo leso, cioè l'indicazione normativa del diritto soggettivo leso, civilisticamente, l'indicazione normativa parlano, come... come mi ripeto, parlano di un ritardo nell'accertamento della verità, che io sappia Signor Presidente nel nostro codice civile non c'è un diritto al ritardo, non esiste, non esiste in nessuna parte, so bene che una parte della Giurisprudenza e una parte dottrina dice che è tutelabile sotto il profilo del risarcimento del danno, anche

quell'interesse che non assurge a diritto soggettivo, ma si deve trattare, ripete la stessa dottrina, la stessa Giurisprudenza, si deve trattare sempre di un interesse tutelato, di un interesse previsto dalla norma giuridica. Andiamo a vedere qual è questo interesse, se c'è nel nostro ordinamento... nell'ordinamento italiano un interesse di questo tipo, non c'è Presidente, l'unico interesse tutelato in questa sede è quella della convenzione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che è la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che riconosce una ragionevole durata del... ma lì si deve ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tant'è che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è invasa, vista la lentezza, la normale lentezza della Giustizia italiana, è invasa di questo ma... e dirò di più, tutti sappiamo, tutti sappiamo che è in discussione in Parlamento un disegno di legge che riconosce un giusto indi... indennizzo alle part... riconoscerà un giusto indennizzo alle parti private in relazione alla irragionevole durata del processo e se ci fosse un de... un diritto soggettivo nell'interesse giuridico già tutelato in questo senso? Non avremmo bisogno di

questa legge, ma non c'è, non esiste, non esiste né un diritto in questo senso e che non esiste, i Magistrati lo sanno bene, Signor Presidente, immagini per un momento, solo per un momento l'ipotesi colposa del Magistrato che deposita la Sentenza civile e penale che sia dopo quattro anni, cinque anni, è accaduto, è accaduto e accade dopo tre, quattro anni, che cosa si può ipotizzare in questo caso, che cosa si può... non alla responsabilità civile del Magistrato ma si ipotizza per... per il ritardo, ma si ipotizza un procedimento disciplinare soltanto un procedimento perché, per una carenza in questo senso che il Parlamento Italiano sta tentando di colmare. Ecco, Signor Presidente e Signori Giudici io ritengo che in questo caso non c'è veramente nessun rapporto, come conseguenza diretta e immediata del reato con la falsa testimonianza del Pugliese pervenuta tredici anni dopo, che non ha nessuna... che non ha determinato nessun ritardo e che comunque, è questa la sintesi, e che comunque non vi è un diritto soggettivo, né un interesse legittimo che tutela nell'ordinamento giuridico italiano il diritto al ritardo. Poi mi sia consentito Signor Presidente, di fare alcune considerazioni

in relazione ad... ad alcune... ad alcune costituzioni di Parte Civile in particolare, la prima: l'Avvocato Davanzali che ha proposto la costituzione impropria quale ex Presidente delegato dell'Azionista Italia... della Società "Itavia", lamenta, che cosa lamenta - giustamente credo - l'Avvocato Davanzali? Lamenta che le illazioni relative leggo: "all'asserito cedimento strutturale dell'aereo hanno determinato il crollo finanziario della società e del suo personale", illazioni che sono avvenute molto tempo prima della falsa testimonianza, e nella prima fase dell'indagine, che rapporto c'è con la falsa testimonianza del... la presunta falsa testimonianza del mio assistito, nessuno, nessuno. Lo stesso può dirsi del Commissario... del Commissario sempre dell'"Itavia", nella persona dell'Avvocato Antonio Cospìto o Cospito non so, e però qui bisogna che dico una cosa di più, nella costituzione di Parte Ci... nella costituenda Parte Civile che è avvenuta in dibattimento, Signor Presidente, non sono indicate le... cioè non è contenuta l'esposizione sommaria dei motivi che giustificano... che giustificerebbero la costituzione di Parte

Civile e quindi io debbo chiedere che questa costituzione sia dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 94 secondo comma del codice di procedura penale vecchio. Debbo aggiungere che si fa riferimento ad un'altra costituzione di Parte Civile che è avvenuta prima del dibattimento, ma questa non è stata mai notificata all'Avvocato del Pugliese e... al suo Difensore perciò io non ne so nulla di questa costituzione, e chiedo l'inammissibilità di questa costituzione avvenuta in dibattimento e l'inammissibilità della costituzione del Pugliese avvenuta prima del dibattimento almeno nei confronti del mio assistito, perché non è stato mai notificato. La Federazione Italiana, terzo: la Federazione Italiana Lavoratori di Trasporti aderente alla C.G.L.. Forse in questo momento, Signor Presidente, è opportuno ricordare che l'art. 2 delle disposizioni di attuazione del vecchio codice di rito dispone testualmente, la leggo... la leggo: "anche quando speciali disposizioni legislative regolamentari consentono ad enti ed associazioni - sappiamo che il sindacato è un'associazione - o privati la facoltà di costituirsi Parte Civile nei procedimenti penali

per determinati reati, tra le costituzioni non può essere ammessa qualora non concorrono le condizioni stabilite dal codice penale e dal codice di procedura penale per esercizio dell'azione civile", vuol dire la stessa cosa, vuol dire che ci vuole sempre che l'associazione deve essere... ci vuole una legge che... qua stiamo parlando del vecchio codice, una legge che legittimi... che legittimi l'associazione a costituirsi e ci vuole rapporto diretto tra il reato e il danno che l'associazione avrebbe subito improprio. Bene, che ci sia una legge sui sindacati conosco un solo... una sola disposizione legislativa, l'art. 28 dello statuto dei lavoratori, ma l'art. 28 dello statuto dei lavoratori l'ha dato... prevede soltanto che legittima direttamente il sindacato ad agire in sede civile e quindi costituirsi Parte Civile prevede soltanto la repressione dell'attività antisindacale. Adesso che la falsa testimonianza possa essere una repressione dell'attività sindacale lo lascio alla Corte, la fantasia è tanta, un processo particolare, si può... si può fantasticare come si vuole, però giuridicamente che si possa arrivare fino a tanto io ne dubito fortemente. Comune di Palermo

e qui mi sia consentita, arriviamo all'assurdo, assurdo inteso senza offendere nessuno, nel senso che fa le costituzioni, contrasta ogni forma del pensiero giuridico, in estrema sintesi il ragionamento che giustificherebbe la costituzione è questo: "poiché nel disastro di Ustica - e l'ha detto mi pare già l'Avvocato Bartolo - hanno perso la vita diversi cittadini di Palermo - sto leggendo testualmente - la collettività palermitana ha subito un gravissimo danno, costituito nella perdita della forza lavoro che queste vittime innocenti rappresentavano per la città di Palermo". AllargandoVi questo discorso, Signor Presidente e Signori Giudici, si potrebbe dire che legittimata a costituirsi Parte Civile è la Provincia, la Regione, lo Stato e perché no la Comunità Europea, sono tutte forze lavoro di libera circolazione nella Comunità Europea. Signor Presidente, se in ogni... in ogni omicidio, in ogni reato quanto contro il patrimonio la città, il Comune, sarebbe... fosse legittimata costituirsi Parte Civile, altro che crisi della Giustizia, ma no il Legislatore è molto saggio su questo, il vecchio, il nuovo e il futuro, dice che bisogna avere un danno

immediato e diretto, qui non c'è un danno immediato e diretto, ci sarà pure un danno del Comune di Palermo, immagino, ci sarà un danno, perché ha perso questa forza lavoro, ma non è un danno che dipende direttamente del reato. La Presidenza... e finisco con la... la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa contemporaneamente, che cosa si chiede Signor Presidente, si chiede in buona sostanza il pagamento delle spese processuali, e qui siamo in un altro assurdo. Il pagamento delle spese... consegue ex art. 488 del codice alla condanna, non c'è bisogno della costi... non c'è bisogno, è vietata la costituzione della Parte Civile, sempre poi tenendo conto che i 27 (ventisette), 28.000.000.000 (ventottomiliardi) che sono del recupero dell'aeromobile sono avvenuti in epoca precedente alla falsa testimonianza. E allora di cosa deve rispondere l'Avvocato... il Generale... il Generale Pugliese, anche di questo? Penso di no. Perciò io concludo chiedendo l'inammissibilità che sia dichiarata l'inammissibilità della costituzione di tutte le Parti Civili e in particolare... e in particolare dell'Avvocato Aldo Davanzali, del Commissario delle "Aerolinee Itavia", della

Federazione Italiana Lavoratori Trasporti aderenti alle C.G.L., del Comune di Palermo, della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Difesa, grazie. **AVV. DIF. FORLANI:** Avvocato Elisabetta Forlani per il Generale Bartolucci, mi limiterò ad alcune argomentazioni sull'atto di costituzione di Parte Civile del Comune di... di Palermo, anche per non ripetere quanto già diffusamente esposto dalla Difesa del Generale Tascio. Nell'atto di costituzione di Parte Civile il Comune di Palermo analizza due aspetti che la comunità cittadina avrebbe subito dalla condotta di reato contestato agli imputati, innanzi tutto il Comune di Palermo individua il danno eziologicamente riferibile all'azione dei Generali, imputati di alto tradimento e di attentato agli organi costituzionali, nel danno di tipo economico e sociale che la comunità palermitana avrebbe subito a causa della morte di cittadini palermitani che appunto viaggiavano sul DC9. Dicendo testualmente che in tal modo la città di Palermo si è privata di professionalità e lavoratori... che operavano nell'ambito cittadino in attività economiche, culturali, professionali ed educative. Il suddetto

pregiudizio anche nell'ipotesi in cui dovesse essere dimostrato, questo è stato già ampiamente detto dai colleghi che mi hanno preceduto non deriva né direttamente, né indirettamente dalla condotta di reato contestata ai Generali. Ricordiamo ancora una volta che i quattro Generali dell'Aeronautica non sono imputati del reato di strage bensì del reato di alto tradimento e di attentato agli organi costituzionali, appunto che... è una condotta che non può essere collegata in alcun modo con il danno di cui chiede il risarcimento il Comune di Palermo. Il secondo aspetto del danno, il secondo danno per il quale il Comune di Palermo avanza una pretesa risarcitoria è quello che riguarda l'immagine e il turismo e l'attività imprenditoriale della città. Sostanzialmente nell'atto di costituzione si sostiene che il fatto che l'aereo sia caduto nelle acque antistanti il territorio e l'aeroporto della città di Palermo, ma soprattutto la ridda di voci, incertezze, depistaggi e false testimonianze circa il reali fatti accaduti e di responsabili della strage, ha causato nei cittadini, nei potenziali turisti e in tutti coloro che intendevano investire

nell'economia della città, un evidente stato di paura e di incertezza così da determinare una contrazione di tutte le suddette attività. In breve, leggendo l'atto di costituzione, la circostanza meramente eventuale che il DC9 sia caduto appunto nella zona antistante la città e la... e antistante la città di Palermo sarebbe idoneo... solo per tale fatto a determinare un danno alla comunità cittadina. Ricordiamo che il DC9 stava percorrendo la tratta Bologna/Palermo e nell'immediatezza e del fatto e nel corso dei successivi anni di indagine, sono state prese in considerazione diverse ipotesi del disastro, l'esplosione a bordo del velivolo a causa di un ordigno, l'abbattimento provocato da un missile partito nel corso di un'esercitazione militare, la caduta provocata da una collisione o quasi collisione con un altro velivolo, ed infine il cedimento strutturale dell'aereo. Nessuna di queste ipotesi, appunto come ho detto prima, alcune formulate nell'immediatezza del fatto, altre successivamente, possono avere un collegamento e... anche indiretto con la comunità della città di Palermo o comunque un'incidenza sul territorio della... della città. Alla luce di... di quanto esposto

nell'atto di costituzione di Parte Civile, il Comune di Palermo è privo della legittimazione ad agire sotto un duplice profilo, quello già ampiamente esaminato dalla Difesa del... del Generale Tascio e cioè quello della insussistenza di un collegamento diretto ed immediato tra il fatto di reato e il danno di cui si pretende il risarcimento, il secondo aspetto è quello della... della carenza della legittimazione ad agire per insussistenza di un interesse, anche allo stato diffuso, del Comune... del Comune di Palermo. Come è stato già ricordato, l'art. 289 del codice penale che appunto descrive la condotta di... il reato di attentato agli organi costituzionali è una norma incriminatrice che tutela e... un reato contro la personalità dello Stato ed è posto a tutela delle funzioni del Presidente della Repubblica e del Governo, e non ha quindi alcuna incidenza su interessi squisitamente territoriali o comunque legati ad una comunità cittadina. La giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il... l'art. 22 del codice preveggente ha ribadito che gli enti e le associazioni possono costituirsi Parte Civile ove dal reato abbiano subito un danno ad un interesse proprio, sempre

che l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto... con un diritto soggettivo. Nel caso in esame il Comune di Palermo quale espressione di una comunità cittadina è portatore di un mero interesse allo stato e... allo stato diffuso e non già di un diritto soggettivo. Comunque anche nell'ipotesi in cui si volesse aderire a quell'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza del... del vecchio codice che ammetteva la costituzione di Parte Civile di enti esponenziali di interessi lesi, il Comune di Palermo sarebbe ugualmente privo della legittimazione ad agire, analizzando infatti la... la Giurisprudenza vediamo che ad esempio è stata ammessa la costituzione di Parte Civile di associazioni ambientaliste nei giudizi di danno ambientale o dei Comuni nei giudizi per reati urbanistici, come si vede in tutti questi casi la legittimazione dell'ente a costituirsi Parte Civile è stata riconosciuta in funzione del fine specifico dell'ente o comunque della localizzazione territoriale degli interessi. Pertanto questa Difesa chiede che il... la costituzione di Parte Civile del Comune di Palermo non venga ammessa. **PRESIDENTE:** sì,

quindi scusi le conclusioni sono per? AVV. DIF.

FORLANI: l'inammissibilità della dichiarazione di costituzione di Parte Civile del Comune di Palermo e delle altre costi... PRESIDENTE: ah, quindi... AVV. DIF. FORLANI: sì, anche delle altre... PRESIDENTE: sì, si associa. AVV. DIF.

FORLANI: ...per le argomentazioni, sì degli altri Difensori mi associo. PRESIDENTE: quindi è di tutte le altre Parti Civili quindi. AVV. DIF.

FORLANI: sì, sì. PRESIDENTE: prego! AVV. DIF.

CECI: per quanto riguarda... l'Avvocato Daniela Ceci per Bartolucci, per quanto riguarda le altre posizioni io volevo... PRESIDENTE: solo un Difensore può essere ammesso a parlare, però.

AVV. DIF. CECI: e allora non... PRESIDENTE: in sede di questioni incidentali. AVV. DIF. CECI: sì, soltanto che abbiamo comunque ognuno di noi ha evidenziato alcune... PRESIDENTE: avete quindi un altro aspetto? AVV. DIF. CECI: sì.

PRESIDENTE: un altro aspetto dell'opposizione, va bene. PUBBLICO MINISTERO: noi non ci... PRESIDENTE: non c'è opposizione penso. VOCI: (in sottofondo). PRESIDENTE: prego! AVV. DIF. CECI: questa Difesa vuole soltanto evidenziare quello che effettivamente hanno già evidenziato vari

colleghi di altri imputati e volevo soltanto comunque sottolineare che secondo un... cassazione costante legittimato ad esercitare l'azione civile in un procedimento penale, non è chiunque abbia subito un qualsiasi danno dal fatto costituente reato, ma chi abbia sofferto un danno che dal reato deriva in modo diretto ed immediato. Da ciò si ricava che il danno che si crede risarcibile deve necessariamente essere correlato alla lesione di un diritto soggettivo, il quale normalmente attiene al bene giuridico tutelato dalla norma penale, questa disposizione come ha già ampiamente discusso l'Avvocato Difensore del Tascio, si basa sul presupposto che per individuare i limiti oggettivi e soggettivi dell'azione civile nel processo penale, si deve fare riferimento ad alcuni principi che regolano la responsabilità civile dal fatto illecito, previsti appunto dagli artt. 2043, 2056 e 1223 del codice civile. Ora nel caso che ne occupa il bene giuridico tutelato dalla norma penale, di cui all'art. 289, ricordo, chiaramente soprattutto ai Giudici Popolari, è l'interesse relativo alla personalità dello Stato per ciò che attiene al libero e imperturbato esercizio delle

attribuzioni e delle prerogative conferite dalla legge al Governo, riguarda la condotta, l'elemento materiale del delitto, sempre per i Giudici Popolari, la norma qua prevede due ipotesi, impedire in tutto e in parte anche temporaneamente al Governo l'esercizio delle sue attribuzioni o prerogative, due, turbare tale esercizio. Ora la fattispecie in questione ricalca l'ipotesi dell'impedimento, questo impedimento deve riguardare l'esercizio appunto delle attribuzioni e delle prerogative del Governo, ciò significa che viene impedito l'esercizio libero e legittimo di queste funzioni, quando l'Autorità competente viene ostacolata a fare o omettere uno o più atti di questa funzione. Nel caso d'imputazione si ricava che il Bartolucci insieme ad altri, avrebbe impedito l'esercizio delle attribuzioni della prerogativa del Governo Italiano, nelle parti relative alla determinazione della politica interna ed estera, concernenti appunto il disastro del DC9 "Itavia", avrebbe infatti fornito informazioni errate alle autorità politiche, escludendo tra l'altro il possibile coinvolgimento di altri aerei, e affermando che non era stato possibile esaminare i radar di

Fiumicino e Ciampino, perché in possesso esclusivo della Magistratura. Con tale condotta ha impedito che le amministrazioni della Difesa e dei Trasporti ricostruissero in modo adeguato e sulla base di tutti i fatti all'epoca conosciuti o comunque conoscibili, le cause che hanno determinato la caduta dell'aereo il 27 giugno dell'80. E con ciò avrebbe, per quanto riguarda la costituzione di Parte Civile della Federazione Italiana Lavoratori Trasporto, avrebbe, si legge in questa costituzione, "pregiudicato il diritto di tale organizzazione sindacale di conoscere le cause della morte dei quattro membri dell'equipaggio, compromettendo anche il suo diritto di ottenere in qualunque sede il ristoro dei danni subiti". Ora tale Difesa intende sottolineare che da nulla si evince quale sia il fine principale specifico che viene prefisso comunque dalla Federazione Italiana Lavoratori Trasporto. Non è stato depositato infatti alcuno statuto della medesima, nell'atto di costituzione Civile si parla di una tutela della... delle condizioni di lavoro e in primo luogo della sicurezza della pubblica incolumità dei Piloti e degli Assistenti di volo. Tale dovrebbe essere

l'interesse assunto da tale ente, come proprio scopo di esistenza. Ora non si riesce a comprendere a questo punto, come tale interesse possa corrispondere all'interesse tutelato dalla norma in questione o possa esservi un rapporto, attenzione, di causalità immediato e diretto tra l'offesa al bene giuridico e la lesione dell'interesse dell'ente. Vorrei soltanto ricordare e questo lo faccio soprattutto per i Giudici Popolari che l'unico bene giuridico tutelato dalla norma dell'art. 289, è la personalità dello Stato o meglio, il suo legittimo e libero funzionamento. Se poi dall'impedimento del libero funzionamento dello Stato, si voglia far derivare immediatamente e direttamente la lesione alla sicurezza e alla pubblica incolumità dei Piloti e degli Assistenti di volo, beh, questo sembra veramente troppo. Ma vi è di più, ancora la Federazione Italiana Trasporti... Lavoratori di Trasporto lamenta addirittura una lesione al diritto di immagine, sostenendo che ogni qualvolta viene lesa l'incolumità e l'integrità fisica del lavoratore durante l'orario e nel luogo di lavoro, il sindacato subisce una penetrante ed effettiva perdita di immagine derivante dalla

mancata tutela reale che il lavoratore ha ricevuto. E dunque l'inefficacia della propria azione. Ora, Cassazione costante dispone che un'associazione sindacale per potersi costituire Parte Civile in un processo penale, deve presentarsi come soggetto direttamente e immediatamente danneggiato dal reato. Non può ancora continua, costituirsi Parte Civile il Sindacato dei lavoratori chimici contro gli imputati di omicidio colposo dei lavoratori deceduti a causa di malattia professionale contratta in fabbrica. Neppure in base allo statuto dei lavoratori o alla carta sociale europea. Non è un danno risarcibile, la dedotta... e questa è la cosa più importante, perdita di credibilità del sindacato e l'eventuale diminuzione della sua capacità di aggregazione che sarebbe potuta derivare da quel reato. Ancora, il riconoscimento di una soggettività giuridica al sindacato come ente di fatto, può giustificare la legittimazione di questo alla costituzione di Parte Civile solo qualora il procedimento penale abbia per oggetto un reato che abbia danneggiato in modo diretto ed immediato il sindacato. Ora, la Federazione Italiana Lavoratore Trasporti, magari si sarebbe

potuta costituire Parte Civile nei confronti di una presunta imputata "Itavia", se si fosse accertato che la caduta dell'aereo dipendeva da cedimenti strutturali del medesimo, è questo il rapporto immediato e diretto almeno secondo questa Difesa. Tra la lesione del bene giuridico ed interesse tutelato dall'ente. Per ciò che concerne l'atto di costituzione Civile dell'"Itavia" questa Difesa intende sottolineare che in tale atto sono completamente generiche le ragioni che giustificano la domanda. Le ragioni... le circostanze che il Codice Rocco prevedeva una... la circostanza che il Codice Rocco prevedeva una sommaria esposizione dei motivi che giustificavano la costituzione di Parte Civile, non giustifica un atto di costituzione privo non soltanto della descrizione della condotta degli imputati ma anche delle ragioni poste a fondamento della pretesa risarcitoria. Non si comprende assolutamente nell'atto di costituzione per quale motivo la "Società Itavia Aerolinee" si costituisse Parte Civile. E' per questo che si chiede l'inammissibilità delle costituzioni di Parte Civile, sia della Federazione Italiana Lavoratori Trasporto che della "Società Itavia",

nonché tutte quante le altre costituzioni al di là soltanto della costituzione del... dell'Avvocatura dello Stato. Grazie. **PRESIDENTE:** sì. Chi interviene adesso? **AVV. DIF. TAORMINA:** Presidente, Avvocato Taormina per Bompreszi. Anzi tutto io raccolgo la preoccupazione dell'Avvocato Bartolo a proposito dei criteri normativi ai quali ci si deve conformare per decidere sulla ammissione delle costituenti Parti Civili. E' un delicato problema perché anche io, non poteva essere diversamente, preannuncio che dal punto di vista delle forme che sono state osservate per instaurare questo Processo in sede dibattimentale, avrò da sollevare una questione, che probabilmente potrà tradursi anche in qualche problematica di carattere costituzionale su ciò che ha costituito la scelta fino a questo momento esercitata, perché chiaramente a seconda del... del codice di procedura con il quale ci dobbiamo conformare... confrontare, è evidente che le conclusioni da raggiungere in ordine al problema che ci occupa questa mattina, potrebbero essere molto diverse, non dico radicalmente diverse, ma molto diverse. La collega poc'anzi faceva riferimento a quei contenuti della dichiarazione

di costituzione di Parte Civile secondo il codice del 1930, peraltro non soltanto minimali nel codice ma ritenuti ancora più minimali nella prassi giudiziaria che discuti... indiscutibilmente sono stati invece profondamente innovati dalla normativa attuale. Certo dire che non si può trattare di alcuna... di alcuna questione fino a quando non si siano costituite le Parti, potrebbe essere un argomento anche suggestivo, con chi si instaura il contraddittorio se le Parti non sono tali nell'ambito del processo di cui si tratta. Anche se forse andrebbe ricordato che secondo il codice del 1930 questa fase dell'accertamento in ordine alla correttezza della costituzione delle Parti è preceduto da una fase ben articolata o era preceduta da una fase ben articolata come quella degli atti preliminari del dibattimento nell'ambito della quale con molta probabilità, al di là del problema del quale ci occupiamo in questo momento, forse si sarebbe potuto porre il... la questione rilevabile anche ex officio delle modalità attraverso le quali effettuare il transito dalla istruttoria al dibattimento. Comunque l'ordine che la Corte ci ha dato nella trattazione delle questioni, è quello con il

quale stiamo procedendo ma è bene che anche da parte di questa Difesa si... come dire, si solleciti una ulteriore riflessione dall'angolo visuale che ora mi sono permesso di indicare. Presidente e Signori della Corte, io credo che noi si abbiano almeno due ragioni di perplessità e di difficoltà nel trattare il problema relativo alla legittimità della... delle costituzioni di Parte Civile che tra l'altro poi si... hanno tra di loro una profonda distinzione, che non possiamo naturalmente obliterare nell'ulteriore corso del nostro intervento così come è stato fatto da quelli che mi hanno preceduto. Abbiamo certamente una difficoltà, vorrei dire di carattere morale ad intervenire quando discutiamo della ammissibilità delle costituzioni di Parte Civile dispiegate dai congiunti delle vittime della "Strage di Ustica", perché indubbiamente nessuno di noi può negare che si tratti di istanze sacrosante, ma è stato molto bene che da parte dell'Avvocato Bartolo che ci esime da ulteriori approfondimenti e quindi di andare diretto allo scopo, si sia ricordato che questo non è il Processo della "Strage di Ustica", perché se ulteriori lamentele e forse molto di più sarebbe

giusto che accadesse, sono certamente da formulare ad opera dei parenti delle vittime della strage, certamente questa non è la sede. Certamente qui si discute di altro, non so fino a quale punto, persino dal pun... sul piano delle oggettività dell'accertamento penale che dovrà intervenire in questa sede se il processo lo faremo, perché potrebbe darsi anche che questo Processo non lo faremo, non so nemmeno se nell'ambito di questo Processo sia da, come dire, da sfiorare il problema relativo alla... alle responsabilità e alle modalità attraverso le quali i fatti principali si sono verificati. Non si può certamente far ricadere in questa sede, e lo dico intanto da questo angolo visuale, ma lo dirò anche sul piano strettamente tecnico, non si può certamente far ricadere in questa sede una impossibilità, incapacità, dirà la storia quali sono state le cause, di individuare i responsabili di una sicura strage. Dico questo Presidente e Signori della Corte, per un altro motivo, perché accanto a questo disagio di ordine morale che ciascuno di noi Avvocati non può non sentire e almeno per quanto mi riguarda se debbo parlare a titolo personale così è, poi c'è un disagio di ordine tecnico che

forse è bene tenere presente e che forse deve essere un po' riannodato ad alcune osservazioni che sono state svolte per... per opporsi alle costituzioni di Parte Civile, opposizione che anche noi dispieghiamo in confronto di tutte le Parti Civili costituitesi ad eccezione della Presidenza del Consiglio, perché sappiamo bene che si tratta di un terreno minato quello con il quale ci stiamo confrontando. E' un terreno minato, perché dobbiamo discuterne dall'angolo visuale esclusivo che in questa sede tecnicamente è appropriato ed è quello della legittimazione ad agire. O come si dice con formula latina, legitimatio ad causam, che è una cosa molto importante perché spazza via parecchi settori di intervento alcuni dei quali pure sono stati peraltro più per esplicitare che non per mettere il dito sulla piaga, invece tenuti in considerazione negli interventi che mi hanno preceduto, perché la legitimatio ad causam è una categoria talmente... talmente astratta, talmente ampia, per cui la Giurisprudenza ci ha insegnato come ci si è potuto lavorare sopra, sostanzialmente aprendo delle brecce incredibili nella costituzione di Parte Civile, soprattutto in processo come quello passato e che regola

questa... questa vicenda giudiziaria nel quale il chiuso della... che riguardava la partecipazioni delle Parti al processo era certamente molto più ampio di quanto non accada oggi, dove abbiamo la possibilità addirittura di presenze della persona offesa in quanto tale o degli enti esponenziali e via dicendo, tutte cose che non accadeva... che non era possibili nel vecchio codice, e che sono divenute tali attraverso la rottura degli argini rispetto a quelle regole relative alla costituzione di Parte Civile, alcune delle quali sono state già ricordate, giustamente diceva Bartolo nella logica del codice non c'è ombra di dubbio che ci fosse... si coniugasse per così... si congiungesse la logica della persona danneggiata dal reato con quella della persona offesa dal reato. Il primo argine che è stato rotto è stato proprio quello di scindere le due posizioni, poi il resto lo avrebbe fatto appunto questa istanza frequentemente rappresentata di aprire quanto più possibile alla partecipazione, al controllo del processo ad opera di concetti che con esso non hanno nulla da... nulla da spartire. Quindi un problema delicato perché... perché ci vorrebbe molto poco ad affermare che

attraverso uno qualsiasi dei rami, anche il più sottile si possa pervenire ad una ricongiunzione con l'ossatura dell'accertamento penale che costituisce l'oggetto delle contestazioni. E sappiamo anche come... proprio come quale conseguenza di questa... di questa ampiezza della categoria della legittimazione ad agire, quando discutiamo delle prospettive dell'azione civile inserita nel processo penale, ne dobbiamo discutere, come si dice, prescindendo dal merito. Si è fatto più volte riferimento al danno da reato, che certamente nel parametro normativo costituisce una... un punto di riferimento apprezzabile ma per le ragioni che ho indicato prima, questa apprezzabilità si è via via venuta sfaldando così che appunto logicamente, nel momento in cui la legittimazione agisce in chiave di prospettazione delle proprie ragioni, tutto ciò che inerisce alla configurabilità del danno o comunque alla, come dire, ad una prognosi di fondatezza rispetto alla... ad un danno risarcibile, è tutto materiale che dobbiamo buttare alle ortiche o dovremmo buttare alle ortiche nel momento che stiamo vivendo della diagnosi da effettuarsi in relazione alla mera

prospettazione. Detto questo, Presidente e Signori della Corte, io credo che vi siano due fondamentali questioni, la prima riguarda quelle costituzioni di Parte Civile diverse dai... dalle costituzioni di Parti Civili dispiegate dai congiunti delle vittime della "Strage di Ustica" e l'altra riguarda queste Parti Civili, perché io credo che non dobbiamo spendere molte parole, si è parlato di assurdità, si è parlato... forse si potrebbe parlare addirittura di grottesco, ma voglio dire, non dobbiamo spendere molte parole per capire se Palermo o il Sindacato dei Trasporti, siano degli abusivi in quest'Aula di Giustizia; credo che veramente sarebbe fare un torto, ma non soltanto a Voi, come se non bastasse, Giudici togati, ma soprattutto ai Giudici Popolari se vi si dovesse far riflettere se in ordine ad un processo nel quale si discute di alto tradimento e per quanto mi riguarda di falsa testimonianza, ma le due fattispecie dal punto di vista del problema che ne occupa possono essere trattate unitariamente, se in un processo di questo genere, con questa oggettività dal punto di vista della contestazione e quindi dell'accertamento penale che dovrà essere svolto nel corso

dell'Istruttoria, se si possa pensare che... perché la cosa, quale cosa? Cioè che sta a monte e che è fuori di quest'Aula e cioè la "Strage di Ustica" se queste siano delle situazioni in qualche modo utilizzabili per rappresentare che cosa, danni e nemmeno a livello di prognosi non sarebbero utili, ma quel che mi preme di sottolineare è che forse, certamente si tratta poi di argomentazioni le quali servono a rafforzare il dato principe, quando da parte dei colleghi che mi hanno preceduto, proprio nell'ottica del rafforzamento si è fatto richiamo, con riguardo a queste Parti Civili, a problemi di immediatezza o di carattere diretto del danno. Ma io dico che se noi conduciamo il discorso sotto il profilo della... di questa... di questi caratteri del danno non soltanto rischiamo di farci rispondere dalla Corte che avrà certamente grandi difficoltà ad accogliere le nostre eccezioni, ma dico, non soltanto rischiamo di farci rispondere che abbiamo messo in pista una dato che in questo momento non può essere considerato per quel carattere prospettico di cui facevo menzione prima a proposito della... della legittimazione ad agire, ma è perché c'è un argomento preliminare

che consente di non andare oltre e quindi consente di non dover approfondire verso il carattere immediato e diretto dal danno, per questo aspetto delle opposizioni alla costituzione di Parte Civile, perché come è stato ricordato un attimo fa, qui il problema è della configurabilità di una situazione giuridica soggettiva tutelabile, con riferimento al soggetto che rivendica il danno in questa sede, questo è il problema. Mi è stato ricordato un caso e i casi non sono... non sono isolati, vi è stato ricordato un caso di una costituzione di Parte Civile di un sindacato che è stata respinta e si tratta di una Sentenza antica, pensate, proprio in quell'epoca nella quale gli argini si volevano rompere, perché è una Sentenza del 1979 quindi persino in quel contesto storico un sindacato il quale richiedeva di costituirsi Parte Civile per la morte da omicidio colposo riguardante un suo iscritto, ed è stato detto quel che doveva esser detto, e cioè che si trattava di qualcosa che non riguardava la configurabilità di situazioni soggettive tutelabili del sindacato ma era cosa che riguardava, purtroppo, la vittima del reato. E ci sono altri casi, molti

altri casi, l'Unione Donne Italiane che aveva cercato di costituirsi Parte Civile in un caso di interruzione volontaria di gravidanza, anche lì era stato detto con proprietà di argomentazioni, e senza entrare nella problematica del carattere diretto e immediato del danno, era stato detto: "guardate, questo è un problema che riguarda la vittima del reato, non è problema che può essere ritagliato come situazione giuridica soggettiva sulla testa del sindacato". Vedete che io uso una formula abbastanza ambigua, io stesso me ne rendo conto, Misiani vi ricordava il recente intervento della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Civili, a proposito della esercitabilità dell'interesse... dell'interesse legittimo; ma qui non siamo nemmeno nel campo dell'interesse legittimo, perché siamo... non siamo nemmeno in quello degli interessi diffusi, siamo nella rappresentazione di una lamentela la quale si confonde con l'interesse generale che certamente non è situazione giuridica soggettiva idonea a determinare. Ma non dico legittimazione, ma ancora prima, perché la legittimazione ne è il riflesso per titolarità di alcunché. E allora dico, queste situazioni... insomma, non sarebbe

serio che dal punto di vista tecnico giuridico non venissero trattate per quello che sono, cioè per delle intrusioni apprezzabili sul piano della presenza sociale come si dice oggi con un linguaggio abusato, ma che sono situazioni che non hanno nulla da spartire con qualsiasi processo penale. E guardate che persino io stavo cadendo nel tranello, perché la Giurisprudenza che è stata ricordata dalla collega e alla quale io mi riannodo, è una Giurisprudenza che fa riferimento alla fattispecie di reato, l'omicidio, no, che faceva parte di quel processo nel quale... nel quale si discuteva della esperibilità o meno della costituzione di Parte Civile. Ed è veramente interessante poter riflettere su questo dato in un Processo come questo che nasce dopo la morte del Processo sulla "Strage di Ustica" perché non è stato... non si è stati capaci di individuare o non si è voluto individuare gli autori del reato e le cause della strage stessa ammesso che così stiano le cose, per un attimo. Qui discutiamo di altro, discutiamo di presunti depistaggi che poi dovremmo stabilire un giorno se sono depistaggi del depistaggio. Parliamo di altre cose. Parliamo di altre cose talmente lontane dal

punto di vista della configurabilità di una fattispecie riconducibile ad una situazione giuridica soggettiva dalla... dai responsi giurisprudenziali con i quali ci stiamo confrontando che appunto basta dire che questo è un intervento, quello delle Parti Civili, sindacati e Comune di Palermo e quant'altro che si pongano sulla stessa linea d'onda, ebbene, basta dire che non hanno nulla da spartire nemmeno con la "Strage di Ustica", figuriamoci se hanno qualcosa... se possono aver qualcosa da spartire con situazioni come quelle oggetto di questo Processo. Più delicata è obiettivamente la situazione per quanto concerne i congiunti delle vittime di... della "Strage di Ustica", perché vedete, lo schema che è stato utilizzato per tentare di raggiungere l'obiettivo di una costituzione di Parte Civile plausibile sul piano... sul piano tecnico-giuridico, anche se per qualche verso, in qualche costituzione di Parte Civile si fa riferimento a qualcosa di diverso o di ulteriore di cui dirò, ma il cliché di queste costituzioni di Parte Civile è da dato dal fatto che noi siamo parenti delle vittime delle "Strage di Ustica", i fatti che sono oggi addebitati agli odierni imputati sono fatti che

si inseriscono nella produzione del danno. Nella produzione del danno, tentandosi peraltro poi di integrare in qualche modo questo danno, perché quando mi si dice che nella produzione del danno, dovrebbero essere inseriti i fatti come quelli dei quali si tratterà in questo Processo, eh, bisogna stare attenti se dice che sono danni che sono inseriti nel segmento al quale è legato il mio diritto al risarcimento del danno o se si inseriscono in un segmento successivo. L'operazione fatta in termini estremamente generici, cioè senza prendere una posizione precisa su questo punto ma è questo il problema che Voi dovete affrontare, l'operazione è quella di confondere le acque, quindi è un'operazione tecnicamente pensata, da chi conosce le difficoltà con le quali si imbatte nel fare, nel dispiegare questa costituzione di Parte Civile conosce le difficoltà che dalla stessa Giurisprudenza, paradossalmente portata proprio a conforto della costituzione di Parte Civile, dalla stessa Giurisprudenza esce fuori con estrema chiarezza, Presidente e Signori Giudici. Dire che appunto dobbiamo attendere ad una sorta di assemblaggio, perché attraverso la creazione di stati emotivi e passionali, possa essere

facilmente detto che chi ha fatto il depistaggio si inserisce nella serie causale della produzione dell'evento, certo che dopo vent'anni che facciamo il Processo, e per di più dopo che non abbiamo saputo niente su autori e causali, beh, certo che è qualcosa che attrae, che attira, perché è il modo e il momento attraverso il quale in qualche modo far sentire tutte le proprie voci di rancore, di odio, di rabbia, però l'argomento tecnico deve essere prevalente in queste sedi. Perché dico questo Presidente e Signori della Corte? Perché io mi voglio confrontare con la realtà normativa e con la realtà giurisprudenziale e sarebbe un grave errore se io non tenessi in considerazione i risultati di quella evoluzione alla quale facevo riferimento in apertura di questo mio brevissimo, breve intervento, e cioè di quella espansione progressiva che non si è fermata o che si vorrebbe che non si fermasse nonostante che oggi nel sistema processuale attuale tutti possono dire tutto nei processi e gli ultimi a dire qualcosa siete Voi. E' stato detto da Bartolo, è stato ripreso l'argomento da altri, ed era inevitabile che questo fosse lo snodo essenziale, fuori delle problematiche relative a

quei soggetti che ho detto essere oggetto di un transito assolutamente inconcepibile nell'ambito di quest'Aula di Giustizia. E' stato detto che il problema è quello della... della qualità del rapporto del danno presumibile rispetto alla condotta, abbiamo addirittura citato il rapporto di causalità. Beh, io integro e credo che possiamo farlo, Avvocato Bartolo, senza preoccupazioni, io integro le sue osservazioni, del collega, il quale nell'evocare questo dato del rapporto di causalità non soltanto si è preoccupato di utilizzare una categoria giuridica certamente la più appropriata, ma si è fatto carico dei responsi giurisprudenziali. E ce n'è uno che secondo me è fondamentale, e appunto di quelli che magari per preoccupazione qualcuno non evocherebbe e che invece è bene trattare perché nulla si possa dire che nell'affrontare questo problema si sia eluso l'argomento principale. Qual è l'argomento principale? E' quello che hanno messo sul banco dell'analisi le stesse Parti Civili costituite di cui ho detto poc'anzi, dunque inserimento nella serie causale dei comportamenti una volta di attentato, un'altra volta di falsa testimonianza, tali da entrare nella serie

causale. Credo che l'argomento sia comune alle due problematiche nelle quali sono spaccate le contestazioni, perché anche l'ipotesi, le ipotesi non di falsa testimonianza sono legate comunque a questa logica e comunque lo sono nelle costituzioni di Parti Civili che hanno indistintamente accomunato le due tematiche di accertamento. Perché potrebbe forse non esservi dubbio sul fatto che la Giurisprudenza nel momento in cui si è preoccupata di stabilire in quali termini possa o debba operare il rapporto di causalità tra condotta ed evento, che il riferimento alla causalità sia stato effettuato nei termini più ampi possibili, anche la concausa, anche la concausa. E Voi sapete senza che io stia a spiegare quanto sia rigoroso l'ordinamento penale sotto questo profilo secondo la vecchia regola della *conditio sine equanone* ma poi certamente entro certi termini ed entro certi limiti corretta dalla interpretazione giurisprudenziale va certamente molto più ampia di un rapporto di causa ad effetto basato proprio sulla essenzialità dei due termini di riferimento. Dice la Corte di Cassazione che la responsabilità per il danno derivante da un reato presuppone l'accertamento

di un adeguato rapporto di causalità, tra fatto ed evento; adeguato già non significa quello stretto rapporto di causa ad effetto. No, e la Sentenza precisa: "rapporto che si verifica quando il fatto, pur non determinando di per sé quel determinato evento - ripete la Corte, io leggo soltanto la massima per come è stata formulata - pur non determinando di per sé quel determinato evento, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato". Beh, io prima di dire qualche altra cosa intorno a questa... a questo arresto giurisprudenziale che io credo possiamo evocare a giustificazione e a fondamento ulteriore delle nostre opposizioni, beh, io credo che dobbiamo cominciare a ricordare anche se da un angolo visuale diverso, di cosa stiamo trattando; qui non è il problema tanto di soggetto passivo del reato, per cui potrebbe non ritenersi esaustivo il riferimento a determinate fattispecie come quelle delle quali ci stiamo interessando segnatamente per la testimonianza, il bene protetto, l'alto tradimento altro bene protetto. Certamente vi possono essere delle situazioni le quali dalla integrazione di quella, di una di queste

fattispecie di reato possono non soltanto esservi dei soggetti passivi che sarebbero, come dire, tutti assorbiti quanto a interessi dall'Ufficio della Pubblica Accusa, ma certamente è possibile che vi possono, che si verificano delle situazioni rispetto alle quali identificare un soggetto danneggiato, e tanto basterebbe purtroppo. Tanto basterebbe per essere legittimati, purtroppo, così vuole la Legge, alla costituzione di Parte Civile; anche nei reati notoriamente non suscettibili di essere identificati come fattispecie che comportano una soggettività passiva diversa dallo Stato, cito per tutti il caso dei reati contro la fede pubblica, falso ideologico, falso materiale, anche in quei casi c'è un soggetto passivo che è riassunto nella Pubblica Accusa ma ci può essere un soggetto danneggiato. Ecco, cominciamo col dire questo, però che intanto sarebbe passibile discutere di un soggetto danneggiato in quanto ci si ponga in correlazione con lo schema legale in prima battuta ed in seconda battuta con la contestazione giudiziaria specifica. Certo ad esempio Presidente e Signori Giudici, che da una falsa testimonianza può derivare una

legittimazione a costituirsi Parte Civile nei confronti di un soggetto diverso dallo Stato rappresentato dalla Pubblica Accusa; è chiaro che se io in una testimonianza rendo dichiarazioni contraria alla verità e che riguardano, a parte la configurabilità poi eventualmente di fattispecie di calunnia, ma che riguardano un determinato soggetto, è evidente che quel soggetto che è preso in considerazione nel concreto comportamento che si riconduce all'ipotesi della falsa testimonianza, è evidente che lì vi sarà un titolo a risarcimento del danno. Ma vedete che parlando parlando, noi stiamo discutendo di che cosa? Di una cosa assolutamente di quella della quale si vorrebbe che si discutesse in questa sede, stiamo discutendo di un fatto di reato rispetto al quale bisognerebbe dimostrare che quel fatto, questo fatto in quanto tale, in quanto tale sia stato produttivo dell'evento dannoso. Perché dico questo? Torno alla osservazione che facevo in precedenza e che traggio da tutte le costituzioni di Parte Civile con le quali mi sono confrontato, dove c'è appunto questo lighth motive dell'inserimento causale, dell'ostruzionismo rispetto all'accertamento che

si andrebbe a ricongiungere con il fatto principale per essere la causale del risarcimento del danno. Presidente e Signori Giudici è un argomento sbagliato, e lo dice la Corte, perché la Corte Suprema è vero che amplia, è vero che amplia e ci può... siamo anche disposti a dire che si tratti di una situazione riconducibile alla più rigorosa delle interpretazioni in punto di rapporto di causalità, quella della *conditio sine equanon*. Ma Presidente e Signori della Corte, la Giurisprudenza afferma con un arresto che è il peggiore da utilizzare in un contesto come quello che stiamo vivendo, che cosa dice? Che la responsabilità per danno derivante da reato presuppone l'accertamento di un adeguato rapporto di causalità, che si verifica quando il fatto, quale fatto? E non può essere la "Strage di Ustica", Presidente e Signori Giudici, non può essere la "Strage di Ustica", non può essere effettuata questa combinazione, questa è una truffa delle etichette. Quando il fatto pur non determinato di per sé quel determinato evento, abbia determinato tuttavia un tale stato di cose senza che di esse il danno non si sarebbe verificato. Quale danno? E allora non si può

dire che con l'ostruzionismo che sarebbe racchiuso nelle contestazioni oggi oggetto di Processo si sarebbe verificato un contributo causale rispetto alla produzione del danno. O c'è un altro danno che deriva dall'ostruzionismo e quindi derivante dalla consumazione del fatto per il quale oggi è Processo, ma nel momento in cui si ritiene di poter fare questa operazione combinatoria attraverso l'inserimento di questo elemento di causale all'interno di una serie di causale che non è la sua, si confessa in maniera assolutamente ineludibile la infondatezza, anzi la inammissibilità perché soltanto di questo possiamo discutere in questo momento, la inammissibilità della costituzione, della costituzione di Parte Civile. Ecco, io credo che senza mettere insieme le due... i due settori di valutazione dal punto di vista che ora ci occupa, quello relativa a pseudo sindacati o sindacati o varie città di Italia che intendono in qualche modo essere presenti in questo Processo che per la quale questione, per le quali questioni c'è la risposta immediata e diretta della carenza di una assicurazione giuridica soggettiva, se noi stiamo bene attenti a quella che è stata la costruzione che si è

voluta, come dire, elaborare - per usare un eufemismo - a beneficio di una fondata, di una ammissibile costituzione di Parte Civile, cade di fronte a questa assoluta evidenza. E allora quando si fa riferimento alla immediatezza e al carattere diretto del danno, si dice sostanzialmente tutto, forse l'argomento va integrato per dire che per di più noi siamo in un contesto nel quale persino questa immediatezza e questo carattere diretto del danno non possono essere utilizzati perché riguarda un'altra cosa. Nessuno ha detto quale è stato il danno personalmente tratto, rappresentato non detto, rappresentato, tratto dalla falsa testimonianza nella quale non si fa riferimento a nulla se non ad esigenze di accertamento, tutte certamente racchiuse nella soggettività passiva di quel reato, come nessuno ha detto della configurabilità di un danno rispetto alle altre imputazioni per le quali io certamente non ho nulla da dire, perché hanno interloquito da parte loro i miei colleghi, ma siccome i due dati si congiungono ma anche per quella parte nessuna costituzione di Parte Civile è stata in grado di dire che una soggettività propria è stata il termine di

riferimento di quelle contestazioni cosicché si potesse impiantare un discorso di immediatezza e carattere diretto del danno rispetto alle contestazioni specifiche. Quindi Voi dovete, come dire, sottrarvi alla suggestività ma certamente non c'è bisogno che lo dicano gli Avvocati, perché sappiamo le professionalità dei Giudici togati e l'attenzione che consiglieranno ai Giudici Popolari; ma dovete sottrarvi alla suggestione dell'argomento che punta sulla commissione, la commissione non può darsi e intanto è possibile discutere di elementi estrinseci allo svolgimento della serie causale come utilizzabili per il raggiungimento dello stesso obiettivo in quanto si tratti di elementi che hanno riguardato la causale. Qui parliamo di comportamenti, se del caso dovessimo parlarne, che con la consumazione della "Strage di Ustica" non hanno nulla da spartire, avranno da spartire con il problema dell'accertamento. E allora se io, quando ho fatto falsa testimonianza, ho detto: "guardate che è tizio che ha consumato quel tale comportamento illecito" e allora tizio sarà il soggetto che avrà legittimazione a costituirsi Parte Civile, perché accanto alla soggettività passiva dello Stato c'è il soggetto

danneggiato da reato. E altrettanto sarebbe per quanto concerne le altre ipotesi che a me non interessano. Per queste ragioni e per il resto recependo quanto è stato fino a questo momento osservato dai colleghi che mi hanno preceduto, insisto nelle conclusioni già rassegnate in apertura di dichiarazioni di inammissibilità di tutte le costituzioni di Parte Civile per le distinte causali che ho indicato, ad esclusione della Presidenza del Consiglio. **PRESIDENTE:** sospendiamo quindici minuti. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA

PRESIDENTE: Allora, chi era l'Avvocato che...

AVV. DIF. GALLO: Avvocato Gallo. **PRESIDENTE:**

prego! **AVV. DIF. GALLO:** Signor Presidente, Signori della Corte, dico subito che le serrate limpidissime argomentazioni dei colleghi tutti che mi hanno preceduto, avrebbero come naturale logica conseguenza che io mi rimettessi puramente e semplicemente alle conclusioni che essi hanno tratto esaminando e svolgendo compiutamente la questione dell'ammissibilità della costituzione delle Parti Civili di cui stamani discutiamo. Senonché debbo confessare che per la prima volta nella mia vita mi trovo indotto a lasciare da parte la rigida osservanza

di principi giuridici ai quali profondamente credo, per motivi che sono morali, sociali, psicologici; e questi motivi, Signori della Corte, li posso riassumere da un lato nello strazio che sale da questa terribile sciagura. Dall'altro, dalla personalità di chi assieme all'amico e collega Avvocato Nanni assisto, Generale Melillo, in una con quella degli altri Generali imputati di art. 77, art. 289. Personalità e a questo dato debbo aggiungere la realtà, non dico l'immagine che è cosa che mi ripugna, la realtà dell'Aeronautica la quale merita che sia difesa nel modo che appaia il chiaro, il più trasparente, il meno condizionato da inevitabili muri di cinta di natura tecnica, proprio perché la loro giustizia innanzi tutto e il Paese insieme si convincano che Generali che hanno rappresentato il vertice di una delle Forze Armate del nostro Stato, sono stati servitori di questo Stato, non hanno demeritato della fiducia che loro era stata accordata. E queste considerazioni, Signor Presidente, Eccellenza della Corte, ci hanno indotto - perché posso parlare anche a nome dell'amico Avvocato Nanni - a non chiedere l'estromissione di quelle voci che correttamente possono in

questo giudizio portare un contributo a come realmente i fatti sono accaduti, come realmente i fatti sono accaduti, apporto da realizzarsi correttamente. Il che significa precipuamente due cose: innanzi tutto con riferimento ed esclusivo riferimento ai fatti, meglio al fatto di cui il Generale Melillo che assistiamo assieme ai suoi colleghi, è imputato, l'alto tradimento, l'alto tradimento; quindi come sono andate realmente le cose con riferimento a questo che è lo specifico episodio contestato. Correttamente inoltre, con un riferimento che dovrà essere ampiamente svolto nella discussione di merito, a tutti quelli che sono i nodi attraverso i quali si dipana la vicenda con occhio alla eventuale responsabilità civile. E in primo luogo riprendere quello che è il motivo di fondo dato dalla titolarità o meno dei soggetti costituiti Parte Civile, di una situazione giuridico/soggettiva favorevole tale che li possa legittimare all'esercizio dell'azione civile. Poi l'esistenza effettiva, non puramente e semplicemente ipotizzata di un rapporto di causalità tra il fatto contestato che è l'alto tradimento, e il danno. Poi la consistenza, la natura, la struttura di questo

pregiudizio lamentato, nonché la sua natura di danno immediato e diretto. E qui Eccellenza della Corte e Signori della Corte dovrò fare riferimento a quella Giurisprudenza che come è stato or ora ricordato cerca di modificare il dettato normativo, parlando anche di rilevanza in certe ipotesi di danno mediato e indiretto, non soltanto per contestarne l'applicabilità, la riferibilità al caso che oggi e domani e nei giorni successivi ci occuperà, ma soprattutto per - e non vuole essere un'audacia eccessiva - contestare la rispondenza a diritto positivo di questa Giurisprudenza che, capovolgendo la lettera del 1223 arriva lucus a non lucendo a dire che certe ipotesi il danno diretto e immediato può essere sostituito da quello indiretto e immediato. E' una discussione tutta quanta di merito che noi ci ripromettiamo di svolgere in sede di merito, quando ce ne sembra il momento più appropriato e indicato. Per il momento Signor Presidente e Signori della Corte, concludiamo rimettendoci alla giustizia della Corte, all'illuminato giudizio che la Corte vorrà trarre in ordine alla presenza in questo Processo dei soggetti tutti costituiti Parte Civile. Grazie. **AVV. DIF. NIGRO:** Presidente, io

sono l'Avvocato Nigro e intervengo per il Colonnello Masci. Signor Presidente e Signori della Corte, Signori Giudici del Popolo, io vorrei porre una maggiore attenzione forse a Voi perché gli interventi che si sono succeduti, importanti interventi che vi hanno spiegato perché oggi, così come io anche ritengo le costituende Parti Civili non possono trovare ingresso in questo Processo, vi hanno cercato di spiegare quali sono queste ragioni che non consentono tutto ciò. Certo il vostro compito è arduo perché non so quante altre volte avrete affrontato questa materia, quante altre volte avrete parlato di tutto ciò che avete sentito parlare, di danno, di soggetto reso dal reato, di interessi legittimi, o diritto soggettivo, siamo certi però che grazie all'aiuto che appunto è consentito dalle nostre norme ai Giudici togati di indirizzarvi anche in quelle che devono essere le vostre scelte, Voi riuscirete a raggiungere delle conclusioni. Certo il vostro compito è molto più difficile che non il nostro, soprattutto il mio che intervengo dopo aver sentito grandi Avvocati, anche Professori, discutere di questo argomento, ma pur anche devo spiegarvi qual è l'iter

procedimentale e anche quello parlamentare rispetto al quale poi si è pervenuti rispetto al vecchio codice del '30, quello del 1988 a denotare la figura del soggetto che poi va a costituirsi Parte Civile. In grosse linee Presidente, certo non affronterò il problema così come dettagliatamente lo ha già affrontato il bravo Avvocato Bartolo, ma alcune puntualizzazioni le dobbiamo fare. Certo il Legislatore del '30, ma non solo quello, si era posto il problema innanzi tutto se la Parte Civile, quindi un processo civile che così come gli è stato detto dovesse trovare innesto nel processo penale, fosse corretto, perché è anche questo il problema che si è posto allora il Legislatore e gran parte della dottrina. Io oserei dire forse quella dominante, quella che era seguita dal Professor Carnelutti, forse Voi avrete sentito parlare di questa persona, che era altresì un Avvocato, riteneva appunto che nel processo penale, addirittura nel processo penale non dovesse trovare ingresso neanche la Parte Civile, perché l'economia processuale che regola, che disciplina il processo penale non poteva essere, come dire, disturbato, forse, perché il processo civile ha ben tutt'altre

conseguenze, ha ben tutt'altre richieste, e comunque certamente avrebbe danneggiato, sia pure sotto il profilo dell'ottica dell'economia processuale, l'iter regolare del processo penale. Ma questa è stata una tendenza che poi il Legislatore innanzi tutto, sia del '30 che del 1988, non ha seguito, ovviamente, si tratta di scelte di politica giudiziaria, che un certo palese... ad un certo punto decide di fare, e non a caso, dico, il Legislatore, sia del '30 che dell'88, ha deciso di formulare delle norme che abb... hanno dei contenuti abbastanza ampi. Quindi il Legislatore, che è colui che effettivamente deve disciplinare determinate materie, si è sottratto a quello che è uno dei suoi compiti, dando così la possibilità e la scura, a quella che noi chiamiamo dottrina e Giurisprudenza, di riempire questi spazi, e il Legislatore, io dico in maniera consapevole, ha lasciato. E allora al di là di quelle che sono le formulazioni dell'art. 22 del codice del 1930 o del '74, codice del 1988, ma noi ovviamente è al primo che dobbiamo fare riferimento, perché qui, perlomeno al momento, sono d'accordo, vedremo poi, successivamente quali saranno le ulteriori problematiche, io sono del parere che

va affrontato prima l'aspetto relativo alla costituzione delle Parti, perché se no, se non superiamo quello non possiamo discutere d'altro, anche per capire quali sono i nostri contraddittori naturali, il Pubblico Ministero o occasionali ed incidentali delle Parti Civili, ebbene, è proprio in relazione a questa possibilità di potersi costituire che la Giurisprudenza fa, sia pure con diverse dizioni che noi ritroviamo del codice, sul punto, cioè in relazione al soggetto legittimato per potersi costituire Parte Civile, è rimasto sostanzialmente invariato, perché poi la Giurisprudenza alla quale noi tutti facciamo richiamo è quella che è anche antecedente al codice del 1988, e che abbiamo applicato fino a quando era vigente il codice del 30. E' il canone rispetto al quale non ci possiamo sottrarre, e rispetto al quale Voi dovete individuare quali sono le ragioni effettive che possono consentire l'ingresso in questo Processo delle costituendi Parti Civili è uno solo, così come correttamente Vi ha detto l'Avvocato Bartolo, facendo discendere tutto questo discorso da delle norme, sono delle norme del codice civile, bisogna individuare qual è il

soggetto legittimale. Siamo d'accordo che... non mi riferisco alle persone offese dal reato, che è tutta... la persona offesa dal reato, che è tutt'altra cosa, è lo Stato in questo Processo, io mi riferisco all'imputazione di avere colpito il Colonnello Masci, che è il reato di falsa testimonianza, quindi su questo è pacifico, mi pare di aver letto anche sulle varie costituzioni di Parti Civili, che nessuno si ritiene persona offesa dal reato, ma abbiamo letto, nelle varie costituzioni che si tratta di persone danneggiate, ma non tutte le persone danneggiate o che dicono... ritengono di aver subito un danno da un determinato fatto criminoso possono trovare ingresso e spazio nel processo penale che si va a sviluppare. E allora qual è la regola importante e fondamentale, base, per poter eventualmente decidere, e questo ce l'ha dettato la Giurisprudenza, devo dire, maggioritaria, che è quella che Vi è stata ricordata della verifica del danno, il danno, che dev'essere innanzi tutto diretto ed immediato, è un secondo elemento fondamentale che l'interesse a che viene tut... cioè, che il diritto che viene tutelato è un diritto soggettivo, cioè un diritto personale, ma le

varie argomentazioni che sono state usate, e qui è la difficoltà, perché voi Giudici Popolari riusciate ad interpretare in maniera compiuta che cosa si vuol dire quando si parla di danno diretto ed immediato. Io ritengo che quello che già è stato detto sia assolutamente esaustivo rispetto a questo argomento, ma credo che ne caso di specie mai, dico, come oggi forse è il caso, pur avendolo già fatto il Presidente alla scorsa udienza, all'inizio dell'apertura del dibattimento, ha letto il capo di imputazione. E allora io vorrei disturbarVi un attimo soltanto, perché sono due righe, il Dottor Masci è imputato del delitto di cui all'art. 372 del codice penale, perché deponendo davanti al Giudice Istruttore, il 23 marzo 1993, faceva quanto a sua conoscenza circa, attenzione ora! Circa le ipotesi, le ipotesi, di correlazione tra il rinvenimento di un Mig 23 libico e la caduta del DC9, tutto il resto sono delle contestazioni che si rifanno a questo aspetto principale ed importante, questa è l'imputazione nei confronti del Dottor Masci, una ipotesi! Non stiamo facendo... Ve l'hanno già detto, devo ripeterVelo, perché non può che essere così, il processo della "Strage di Ustica" è stato

archiviato, perché ignoti i responsabili del fatto, è un primo dato, rispetto al quale non ci si può sottrarre, ci sono delle altre possibilità perché questo Procedimento possa essere aperto, lo sappiamo tutti, che il decreto di archiviazione è un provvedimento che è suscettibile, è soggetto alla riapertura, laddove venissero fuori dei fatti nuovi o altro, perché possa essere, appunto, ripreso in considerazione; certo è però che noi oggi, Voi oggi non dovrete più, e non dovrete prendere mai in considerazione il reato di strage, poiché rispetto a questo vi è un provvedimento che Vi impone di non prenderlo in considerazione. E allora come si pone, perché in quella... nell'Istruttoria, relativamente a quella ipotesi delittuosa, varie erano state prospettate le possibilità o le cause che avevano potuto determinare quel disastro, una di quelle presunte ipotesi era anche quella di un'eventuale correlazione fra il Mig libico e il DC9, e la caduta del DC9, ma anche quella ipotesi non ha portato poi ad alcuna conclusione, così come tutte quante le altre, ed allora vedete quanto è difficile riuscire a determinare e a delineare un danno che sia

diritto ed immediato, aveva ragione il Professor Taormina, rispetto a che cosa? Non certo rispetto alla strage, l'abbiamo già detto, rispetto all'ipotesi delittuosa che viene contestata, l'ipotesi di correlazione fra un fatto che è stato escluso possa aver determinato quella strage, poiché se vi è quel provvedimento questo fatto certamente non ha determinato la strage, quindi la correlazione ipotetica porta alla indeterminatezza, alla impossibilità di poter individuare, laddove vi fosse stato effettivamente un danneggiato, può allora oggi, tutti coloro che si sono costituiti, hanno tentato di costituirsi Parte Civile, vantare un danno rispetto ad un'ipotesi, che è stata scartata, perché aveva ragione qualche altro Avvocato che mi ha preceduto, che è evidente, rispetto al reato di falsa testimonianza, si può prefigurare anche una possibilità di un danno diretto immediato, ma non è certamente questo il caso, poiché il reato dal quale trae origine già è stato concluso, è stato concluso con un provvedimento di archiviazione, quindi tutte quelle ipotesi sono state escluse, donde anche questa che viene contestata oggi al Colonnello Masci non può certamente avere quella

connessione diretta ed immediata con quel primo reato, che è reato di strage. Quindi un fatto assolutamente avulso rispetto a quel reato per il quale c'è stata questa istruttoria lunghissima, purtroppo non ha raggiunto alcuna conclusione. Ed allora se non vi è alcuna correlazione fra il fatto contestato fra i singoli fatti, i singoli episodi, perché rispetto a quelli Voi dovrete verificare se vi è un danno di coloro che si sono costituiti, ebbene, mi pare che sia davvero difficile, perché sia pure per quel che riguarda il reato di falsa testimonianza, per fare un esempio, la costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche quella mi pare veramente ultronea, poiché trattandosi di un reato che offende la collettività, la personalità dello Stato, ma è intesa nella sua collettività e non certamente nelle singole istituzioni, embeh, è un tipo di reato che vede come garante, come colui che sostiene la tesi dell'Accusa, naturalmente, così come già previsto anche dalla Giurisprudenza, il Pubblico Ministero. Anche l'interesse del quale è portatore il Presidente del Consiglio, per esso oggi l'Avvocatura dello Stato, a me pare assolutamente ultronea,

peraltro leggendo attentamente quella costituzione di Parte Civile ho potuto constatare per esempio che fra i tanti, fra i danni che vengono richiesti vi è addirittura il danno relativo al rinvenimento dell'aereo, al recupero dell'aereo. Tenete presente che il capo d'imputazione nei confronti del Colonnello Masci è del 1993, il recupero dell'aereo è avvenuto ben qualche anno prima, e allora come si fa a contestare come tipo di danno al Colonnello Masci anche addirittura il recupero dell'aereo. Io vorrei concludere Presidente con poche parole, davvero sarebbe inutile ripercorrere tutto quello che è stato già detto, Licordera usa due... veramente due frasi per poter indicare quale dev'essere il soggetto legittimato a costituirsi Parte Civile in un processo, e lo stesso dice che ove c'è un rapporto causale c'è un danno risarcibile, in un rapporto causale, fra un fatto che viene contestato rispetto al danno che viene portato, ove esso manchi, è un mero pregiudizio economico, che certamente non può essere tutelato dal processo penale. Pertanto io Vi chiedo, Presidente, rispetto a tutte le Parti Civili costituite nel Processo, Vogliate

ritenere la illegittimità e quindi la inammissibilità delle stesse ed estrometterle dal Processo, grazie! **PRESIDENTE:** prego! **AVV.**

DIF. MIELE: Avvocato Miele per Alloro. Poiché le osservazioni e le considerazioni fin qui svolte, peraltro da più illustri colleghi, sono riferibili anche alla posizione di ALLORO, poiché le stesse hanno soddisfatto ampiamente le esigenze di questa Difesa, ritiene questa Difesa di risparmiare Codesta Corte di superflue ripetizioni e si associa alle richieste e alle opposizioni di costituzione di tutte Parti Civili, grazie! **AVV. DIF. COLAIACOMO:**

Presidente, l'Avvocato Colaiacomo per il Generale Notarnicola, anche questa Difesa si rifa integralmente a quelle che sono state le considerazioni degli altri colleghi, con riferimento soprattutto alle Difese di Pugliese e di Masci, perché il General Notarnicola deve rispondere di falsa testimonianza in relazione ad una deposizione resa davanti al Giudice Istruttore nel 1995, ritiene questo Difensore, così come riferito, che non vi sia assolutamente quel danno diretto ed immediato richiesto dalla norma lamentato dalle Parti Civili e non vi siano neanche i presupposti per quanto riguarda

il Comune di PALERMO e per quanto riguarda l'Associazione Trasportatori, i presupposti relativi all'art. 2 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Quindi chiede l'inammissibilità di tutte le costituzioni di Parte Civile, ad eccezione di quella della Presidenza del Consiglio dei Ministri, grazie!

AVV. DIF. FILIANI: Avvocato Giampaolo Filiani per il Generale Ferri. Signor Presidente e i Signori della Corte, questa mattina siete chiamati a decidere su una problematica di natura prettamente civilistica, il problema che Voi doVrete affrontare nella Camera di Consiglio riguarda infatti la cosiddetta legittimazione ad agire delle Parti Civili che si sono costituite, che sono intervenute in questo Processo Penale. Per affrontare questa tematica, ad avviso di questo Difensore, è necessario fare una breve premessa; il tema del processo civile, del processo penale, l'oggetto sul quale Voi siete chiamati a decidere e dal quale non potete forviare in tutte le questioni che doVrete affrontare nel corso di questo Processo è dato dalle imputazioni, ossia i fatti di reato che vengono ipotizzati a carico dei nostri assistiti. E poiché la costituzione di Parte

Civile è l'esercizio dell'azione civile nel processo penale per questi fatti di reato, cioè per i fatti di reato contestati, ipotizzati nei confronti degli imputati, la legittimazione ad agire in giudizio, quindi la verifica se i soggetti che hanno delle pretese risarcitorie che avanzano con i loro atti di costituzioni, le loro pretese patrimoniali sono titolari di situazioni giuridiche soggettive che, con riferimento a quei fatti di reato, sono eziologicamente connessi e sono inoltre situazioni giuridiche soggettive con riferimento alle quali il nostro ordinamento consente l'esercizio dell'azione civile nel processo penale. I Difensori che mi hanno preceduto hanno trattato compiutamente questi due aspetti, il problema delle situazioni giuridiche soggettive, e cioè dei diritti soggettivi assoluti che legittimano l'esercizio dell'azione penale ed il nesso eziologico fra il fare l'ipotesi di reato contestata e, diciamo, il danno lamentato. Ora Vi invito a tener sempre ben presente nella Vostra decisione proprio il capo d'imputazione che viene contestato al mio assistito e ai miei Generali... e agli altri Generali, il capo a), dove si contesta il reato previsto dall'art. 289

codice penale e 77 del codice penale militare di pace. Ebbene, il nucleo essenziale della condotta, che viene individuato da questo capo di imputazione ipotizzato nei confronti del mio assistito consiste in questo: "impedivano - leggo testualmente eh! - l'esercizio delle attribuzioni del Governo della Repubblica nelle parti relative alle determinazioni di politica interna ed estera concernenti il disastro aereo del DC9 <<Itavia>>". Orbene, se non venisse dimostrato questa circostanza che ho appena letto, le imputazioni nei confronti dei nostri assistiti cadrebbero e verrebbero tutti quanti assolti, perché il fatto non sussiste. Nel valutare la legittimazione alla costituzione di Parte Civile in questa fase preliminare, questo Collegio, questa Corte deve valutare se in astratto la pretesa risarcitoria delle Parti Civili è eziologicamente collegata a questo aspetto della condotta e deve altresì valutare se con riferimento a questo nucleo essenziale della condotta, questo oggetto materiale del reato, è anche... sussiste in capo ai soggetti che si vogliono costituire Parte Civile e vogliono avanzare delle pretese risarcitorie, se esiste un diritto soggettivo assoluto. Ebbene,

proprio dal testo letterale contestato in concreto ai nostri imputati, ai nostri assistiti, mi riferisco al capo a), ed in particolare al Generale Ferri, risulta palese che non si può vantare la titolarità di un diritto soggettivo connesso alle determinazioni di politica interna ed estera concernenti il distratto aereo del DC9 "Itavia", ossia i soggetti che oggi si vogliono costituire Parte Civile, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non sono titolari della posizione giuridica soggettiva che... ossia il diritto soggettivo che consentirebbe agli stessi di vantare, anche solo in astratto, la legittimazione ad ottenere il risarcimento del danno per l'ipotesi di reato concreto che agli stessi è stata contestata, perché ripeto, il nucleo essenziale della condotta, senza il quale il reato ipotizzato non è concretamente configurabile nei loro confronti, riguarda le determinazioni di politica interna ed estera, rispetto alla quale le odierne costituende Parti Civili non vantano sicuramente un diritto soggettivo assoluto, in più c'è da dire che, con rispetto alla condo... che rispetto alla condotta così delineata e contestata dal capo di

imputazione, solo del quale noi siamo chiamati a rispondere, cioè noi rispondiamo penalmente in questa sede e civilisticamente, in conseguenza dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, solo con riferimento a questi fatti, siamo chiamati a difenderci solo su questo, non ci possono essere contestate... non possiamo essere condannati per un fatto diverso, né a titolo di risarcimento danni, né tanto più ad una pena derivante da una delle ipotesi criminose previste dalla Legislazione penale vigente. E quindi non esiste, dicevo, né la situazione giuridica soggettiva, né un nesso eziologico fra gli asseriti danni lamentati dalle costituenti Parti Civili e i fatti contestati... il nucleo essenziale dei fatti contestati nel capo di imputazione. Pertanto io mi associo a tutte le richieste dei colleghi che mi hanno preceduto, ad eccezione di quella del Professor Gallo, e chiedo che sia dichiarata l'inammissibilità della costituzione di tutte le Parti Civili, ad eccezione di quella della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vorrei poi spendere due parole sull'intervento come responsabile civile del Ministero della Difesa, e sarò estremamente sintetico. Ad avviso di

questo Difensore il Ministero della Difesa, come responsabile civile, è l'unico altro soggetto legittimato ad intervenire in questo Processo per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali derivanti dal risarcimento dei danni, quindi per quanto riguarda l'esercizio dell'azione civile in sede penale. Infatti l'art. 185, che è il cardine sul qual si basa la pretesa risarcitoria delle Parti Civili, prevede che sono tenuti al risarcimento dei danni ed alle restituzioni, secondo le leggi civili, e questo... c'è un richiamo espresso a tutta la normativa civilistica citata dai colleghi che mi hanno preceduto, e dice anche: "il colpevole del reato è le persone che secondo le leggi civili devono rispondere per il fatto di lui", rispondere naturalmente patrimonialmente. Ora, quando si parla secondo le leggi civili, si fa riferimento anche alla responsabilità solidale che hanno, insieme all'obbligato principale, che è colui che ha - eventualmente - commesso il reato ipotizzato, i soggetti che secondo tutta la normativa civilistica che disciplina la materia sono tenuti solidariamente, appunto, a risarcire i danni per tutelare maggiormente i danneggiati, va bene?! Non c'è dubbio che i soggetti, che ora

sono chiamati a rispondere dei fatti in contestazione, all'epoca dei fatti che vengono contestati ricoprivano altissime cariche all'interno del Ministero della Difesa, e giuridicamente a tutti gli effetti ne erano dei dipendenti. Quindi, così come in tutte le cause civili, e Vi invito a consultare tutta la Giurisprudenza civilistica esistente in materia, ci sono miliardi di Sentenze, per un caso di pura responsabilità civile il Ministero sarebbe tenuto a risarcire i danni come responsabile solidale, così anche in questo caso, proprio in virtù del richiamo che fa l'art. 145 del codice penale, ha tutta la legislazione civile che ne regola la materia, anche in questo caso, in ipotesi, qualora venisse... si dimostrasse fondata l'ipotesi accusatoria, il Ministero della Difesa dovrebbe rispondere, grazie! Insolito con gli imputati. **PRESIDENTE:** allora, l'Avvocatura dello Stato? **AVV. P.C. SCINO:** allora, interviene l'Avvocato Mario Antonio Scino, Avvocato dello Stato, per il Ministero della Difesa Responsabile Civile, abbiamo già espresso, diciamo, le nostre considerazioni con l'atto di costituzione e di intervento per il responsabile civile, sia in ordine alla cura

indiretta del danno, nonché in ordine al concetto di occasionalità necessaria ai fini della configurazione del nesso organico tra dipendente e Amministrazione statale. Tuttavia, appunto, noi come Amministrazione dell'Avvocatura dello Stato, in difesa dell'Amministrazione dello Stato in un Processo di tal natura non possiamo non auspicare ovviamente in più ampi accertamenti della verità sulla base di... l'ammissione di più ampi mezzi di prova, e a tal fine riteniamo anche, con riguardo proprio al giudizio che Codesta Corte dovrà rendere in merito alla diciamo non manifesta o manifesta inammissibilità delle Parti Civili, noi riteniamo che anche una più ampia partecipazione a questo Processo possa, diciamo, essere utile a tale finalità, questo di un più ampio accertamento dei fatti e quindi della verità. E' ovvio che per esigenze proprio di un corretto patrocinio dell'Amministrazione dello Stato non possiamo anche noi non esimerci ad invocare le regole che presiedono alla legittimazione attiva per l'esercizio appunto dell'azione civile in sede penale, non possiamo cioè richiamarci almeno sotto il profilo di un esame di manifesta inammissibilità a quelle

costituzioni che proprio in questi casi appaiono a questa Difesa diciamo prive di fumus, e cioè ci riferiamo, pur nel rispetto istituzionale che dobbiamo all'Amministrazione del Comune di PALERMO ed appunto alla costituzione di Parte Civile del Comune di PALERMO e a quella che abbiamo letto oggi, del FILT, del Sindacato dei Lavoratori Trasportatori Civili, in quanto il danno lamentato da questi soggetti, in particolar modo, appare ipotetico e comunque non riconducibile alla lesione di una situazione soggettiva e tutelabile in sede penale in questa sede, per cui è ovvio, pur rimettendoci alla valutazione della Corte, nel senso di garantire una più ampia partecipazione nel Processo, non richiediamo, appunto, una rigorosa valutazione almeno sul piano, ripeto, della manifesta inammissibilità in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva di questi soggetti. E peraltro non possiamo, in quanto appunto la Difesa dell'Avvocato Ferri ha ribadito queste osservazioni sulla necessaria occasionalità perché si possa configurare un nesso organico, e quindi un'estensione della responsabilità civile ex delicto all'Amministrazione dello Stato, dobbiamo riportarci a quanto già abbiamo

dedotto, e cioè che, secondo questa Difesa, ove sarà accertato, e qui siamo nel merito e in questo concordiamo con la Difesa svolta dall'Avvocato Gallo, il Professo Gallo, e cioè ci riserviamo poi in sede di merito di... più diffusamente concludere e precisare la nostra posizione sulla interruzione nel suo organico e il concetto di occasione, necessaria occasionalità così come è sviluppata la Giurisprudenza. Ma già in questa sede non possiamo, proprio per la natura delle contestazioni, non rilevare come contrariamente a quanto riferito dal Difensore del Generale Ferri come in realtà proprio richiamando la Giurisprudenza, da ultimo per esempio sul caso giornalmisticamente definito come quello della "Uno bianca", la Sentenza 1386 del '99, proprio la Cassazione su ricorso di questa Avvocatura, ha cassato il punto relativo alla responsabilità civile fissando alcuni criterio sulla necessaria occasionalità, con un'interpretazione che richiama quella civilista, quindi tutta la Giurisprudenza civilista, quella sì sterminata nel senso di ritenere interrotto il nesso organico qualora manchi questa necessaria occasionalità, perché qui Presidente se mi

consente, proprio leggo un brano di questa Sentenza senza che il mio intervento voglia essere già una difesa in merito. Comunque diciamo accedere a una tesi diversa vorrebbe dire giungere a una responsabilità solidaristica a favore del terzo danneggiato, cioè si configurerebbe responsabilità e sanzione come una responsabilità obiettiva senza prova liberatoria; cioè ovviamente non si può giungere a questa interpretazione della responsabilità ex delitto estesa alla Pubblica Amministrazione, per cui noi ci richiamiamo già in questa sede ai noti principi della Cassazione penale e civile in materia di interruzione del suo organico, e ci rimettiamo invece quanto alle costituzioni di Parti Civili pur con le precisazioni sopra svolte alla valutazione di codesta Corte. Grazie. **PRESIDENTE:** scusi, anche sulla opposizione alla costituzione del Ministero della Difesa? **AVV. P.C. SCINO:** al riguardo la parola passa al collega Giannuzzi che... **PRESIDENTE:** va bene, ho capito. **AVV. P.C. SCINO:** ...diciamo si diffonderà sull'intervento riguardante proprio la legittimazione a costituirsi Parte Civile. Ovviamente queste mie considerazioni anticipano un pochino questa

doppia veste di responsabile civile e di Parte Civile più volte da noi peraltro sostenuto in altri processi, non ultimo proprio quello da me citato della "Uno bianca" ricorrente Savi, imputati Savi ed altri. Grazie Presidente.

PRESIDENTE: prego, allora... **AVV. P.C.**

GIANNUZZI: sì, Presidente e Signori della Corte, veramente mi pare che... **PRESIDENTE:** Avvocato?

AVV. P.C. GIANNUZZI: Avvocato Giannuzzi appunto intervengo per le Parti Civili costituite, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della Difesa. Allora, per quanto riguarda la posizione della Presidenza del Consiglio mi sembra che sia la posizione che presenti meno problemi, perché quasi da parte di tutti gli Avvocati Difensori degli imputati è stato sostenuto, né poteva essere altrimenti, che con particolare riferimento alla contestazione del reato cosiddetto di alto tradimento, certamente il legittimato passivo, per così dire, cioè il legittimato attivo a costituirsi Parte Civile è il Presidente del Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio impersona il Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo perché in realtà si tratta di un reato che offende proprio il bene supremo

di rilevanza costituzionale della autonomia degli organi di indirizzo politico, quindi il Presidente del Consiglio dei Ministri nel nostro ordinamento, anche per disposto costituzionale l'art. 95 della Costituzione sarà sufficiente richiamare, è l'organo che riassume la direzione politica del Paese, della Nazione. Quindi è chiaro che una contestazione di art. 289 codice penale non può che coinvolgere la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo in linea generale mi sembra che sia stato riconosciuto da tutti i Difensori. Qualche perplessità mi sembra di poter cogliere con riferimento ad un particolare aspetto della nostra costituzione di Parte Civile, laddove - e mi riferisco all'intervento dell'Avvocato Misiani richiamato mi pare sul punto anche dal Difensore di un altro imputato, ora non ricordo quale - e poiché nell'atto di costituzione si fa riferimento alle spese di recupero dell'aereo, si obietta che queste spese in concreto non possono costituire diciamo danni risarcibili perché sono spese di giustizia. Ora, a parte la considerazione che una questione del genere è già una questione di merito perché già questo attiene alla quantificazione dei danni, quindi ammesso e non concesso che il nostro atto

di costituzione possa essere interpretato come diretto ad ottenere anche la rifusione di queste somme, ma così non è per quello che dirò fra un attimo, questa sarebbe una censura di merito e quindi in questa sede inammissibile, cioè in altre parole non si può utilizzare un argomento relativo al quantum debeatu per così dire, per escludere la validità di una costituzione di Parte Civile che dovrà essere vagliata in chiave di prospettazione, come ben ha detto l'Avvocato e Professor Taormina, cioè in relazione alla prospettazione bisognerà vedere se c'è una legittimazione o meno. Comunque sia credo che questo... questa obiezione che c'è stata mossa nasca forse da una lettura un pochino rapida del nostro atto di costituzione, perché il riferimento a questa spesa era un riferimento incidentale ed era un riferimento che non valeva a individuare questa spesa come voce di danno, perché in realtà la voce essenziale di danno di cui si chiede il risarcimento, oltre a essere quello ovviamente del danno all'immag... del danno non patrimoniali, gravissimamente leso diciamo da vicende di questa portata, è relativo al notevole dispendio di risorse pubbliche sostenute per lo svolgimento di indagine e

attività investigative, quindi qualcosa che è al di fuori ovviamente di questa spesa. Ma la questione principale è in realtà... riguarda l'obiezione che è stata mossa rispetto alla possibilità che lo Stato diciamo nella persona del Ministro della Difesa e quindi attraverso il Ministero della Difesa possa partecipare in qualità di Parte Civile a questo Processo, questo perché lo stesso Ministero della Difesa come vi ricordava anche il collega che mi ha preceduto, è stato citato ed è intervenuto quale responsabile civile. In altre parole si farebbe valere una sorta di incompatibilità tra costituzione di Parte Civile e intervento quale responsabile civile. Questa incompatibilità mi sembra che sia stata però solamente affermata da alcuni Difensori ma non è stata dimostrata, cioè si è detto suggestivamente che non si può concepire che uno stesso soggetto partecipi ad un processo chiedendo il risarcimento dei danni e esse... e lo stesso soggetto sia al tempo stesso condannato. In realtà questa incompatibilità non sussiste per due ordini di ragioni: innanzi tutto non sussiste sul piano già puramente teorico ed astratto perché, a ben vedere, il rapporto processuale che si è

costituito tra il Ministero della Difesa da un lato e le Parti diciamo Civili che hanno chiamato a rispondere il Ministero dall'altro, è un rapporto processuale ben distinto ed autonomo tra il rapporto che a sua volta lo Stato costituendosi Parte Civile ha attivato nei confronti degli imputati. Quindi sono due rapporti distinti, quindi è ben possibile già da un punto di vista logico, astratto, di astratta logica giuridica, concepire che uno stesso soggetto che è stato evocato in giudizio da parte delle Parti Civili, al tempo stesso espliciti una pretesa risarcitoria nei confronti degli imputati dello stesso processo. Quindi non c'è incompatibilità sul piano logico. Però la incompatibilità non c'è nemmeno sul piano concreto, perché come vi aveva già diciamo preannunciato, ricordato perché risulta già dall'atto di intervento, la nostra tesi difensiva rispetto alla posizione del Ministero della Difesa quale interventore, quale responsabile civile, è che in realtà non ci siano i presupposti perché il Ministero della Difesa possa esser chiamato a rispondere dell'operato di alcuni suoi dipendenti, alcuni suoi funzionari che sono i soggetti che sono

stati chiamati in causa come imputati. Questo perché secondo la nostra tesi, secondo la prospettazione che noi sentiamo di poter fare in questa fase di giudizio, in realtà il dolo che ha mosso secondo le contestazioni gli imputati, è un dolo egoistico, è un dolo assolutamente non riferibile alle finalità istituzionali dello Stato ma che anzi come risulta dall'imputazione ex 289 codice penale, 77 codice penale militare di pace, è gravemente lesivo di queste finalità, quindi sicuramente il Ministero della Difesa unitamente alla Presidenza del Consiglio, sono in realtà esclusivamente soggetti danneggiati dal reato e in nessun caso si può ritenere che l'operato di questi Generali, l'operato di questi funzionari, pur dipendenti dal Ministero della Difesa sia riferibile allo Stato, a ritenere altrimenti come vi ha ben chiarito credo il collega che mi ha preceduto, si perverrebbe ad una deresponsabilizzazione inammissibile sol perché un soggetto, una persona fisica ricopre una carica oppure opera alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, si ritiene che il fatto che sia chiamato a rispondere un certo reato possa comportare automaticamente l'estensione della

responsabilità civile nei confronti dello Stato. Questa è una tesi aberrante giuridicamente, sicuramente incostituzionale perché la Costituzione nell'art. 28 in realtà ha voluto ribadire il principio della responsabilità personale di tutti i dipendenti funzionari, e quindi noi recisamente la contestiamo ed è per questi motivi appunto che riteniamo che il Ministero della Difesa abbia titolo a stare in giudizio unicamente quale Parte Civile. Per questi motivi concludo... **VOCE:** (in sottofondo).

AVV. P.C. GIANNUZZI: sì, appunto poi c'è un'altra brevissima considerazione rispetto alla questione della legittimazione a costituirsi Parte Civile della Presidenza rispetto al reato di falsa testimonianza. Anche su questo c'è un precedente giurisprudenziale molto in termini, ritengo, che la Sentenza della Corte di Cassazione numero 9574 del '99 ricorrente Curtò, che ha ritenuto in relazione ai reati che offendono l'esercizio della funzione giurisdizionale, la legittimazione non già del Ministero della Giustizia che ha solamente una competenza strumentale in materia di giurisdizione, cioè deve fornire agli organi giudiziari i servizi strumentali al loro

funzionamento, ma la funzione giurisdizionale viene lesa, quando viene lesa prova un danno risarcibile in capo alla Presidenza del Consiglio, sempre per le stesse ragioni, perché il Presidente del Consiglio è l'organo di sintesi politica dello Stato comunità. Ritengo che questo principio possa essere applicato al caso di specie, per questi motivi ribadisco le nostre... la legittimità della costituzione di Parte Civile sia per il Ministero della Difesa e per la Presidenza del Consiglio, e chiedo a codesta Corte che voglia rigettare tutte le opposizioni formulate appunto dalla Difesa degli imputati. Grazie. **AVV. P.C. GAMBERINI:** Presidente... **PRESIDENTE:** prego! **AVV. P.C. GAMBERINI:** ...se sono terminati gli interventi dei Difensori degli imputati e del responsabile civile, prenderei la parola come Parte Civile a difesa di... **VOCE:** (in sottofondo). **AVV. P.C. GAMBERINI:** no, se... sì sì, no questo è possibile... **PRESIDENTE:** sì, sì sì. **AVV. P.C. GAMBERINI:** io lo dico perché ho visto l'intenzione di continuare l'udienza, se l'udienza... **PRESIDENTE:** sì sì, perché possiamo... continueremo anche domani, ma intanto se l'Avvocato Gamberini vuole parlare

ora, possiamo sentire... **AVV. P.C. GAMBERINI:**
l'Avvocato Fassari mi dice che... **VOCE:** (in
sottofondo). **AVV. P.C. GAMBERINI:** sì sì, che ha
problemi per domani. **PRESIDENTE:** va bene, allora
Avvocato Fassari. **AVV. P.C. FASSARI:** Signor
Presidente e Signori della Corte, Pubblici
Ministeri e colleghi, io prendo la parola nella
veste di costituenda come dice il collega
Bartolo di Parte Civile, nell'interesse della
Società "Itavia" in gestione commissariale
attraverso la presenza del Commissario Avvocato
Cospito. I colleghi che mi hanno preceduto,
Difensori degli imputati, hanno cercato in ogni
modo di fare intendere che nel capo di
imputazione non c'è quel rapporto causale che
potrebbe costituire l'attività dell'esercizio di
un danno nei confronti della Società "Itavia",
così come delle altre Parti Civili. **PRESIDENTE:**
chiedo scusa Avvocato... **AVV. P.C. FASSARI:**
prego! **PRESIDENTE:** lei non è costituito contro
Notarnicola, vero? **AVV. P.C. FASSARI:** no.
PRESIDENTE: ecco. **AVV. P.C. FASSARI:** e lo spiego
subito se... **PRESIDENTE:** no no, era... **AVV. P.C.**
FASSARI: no, l'avrei detto dopo. **PRESIDENTE:** sì
sì, no... **AVV. P.C. FASSARI:** l'avrei detto

dopo... **PRESIDENTE:** per fare un momento chiarezza perché... ecco, d'accordo. **AVV. P.C. FASSARI:** siccome Lei mi ha... io le dico subito perché, è vero che Notarnicola è stato... **PRESIDENTE:** no ma è una... **AVV. P.C. FASSARI:** no no, ma è giusto. **PRESIDENTE:** non è che è obbligato... **AVV. P.C. FASSARI:** no no, ma è giusto Signor Presidente, è giusto. **PRESIDENTE:** sì. **AVV. P.C. FASSARI:** siccome mi si è fatta anche una questione da parte del collega Misiani relativamente alla posizione di Pugliese, per il quale mi sono costituito Parte Civile, io dico che nei confronti del Generale Notarnicola è proprio nel capo di imputazione che io non vedo una correlazione in un rapporto causale con la contestazione. Deponendo davanti al Giudice Istruttore dichiarava falsamente di non avere avuto rapporti diretti col generale Tascio in relazione ai fatti del... A me non mi pare assolutamente dopo aver sommariamente letto, Signor Presidente, quelle carte immani del Processo, di poter intravedere un rapporto di questa contestazione sotto il profilo del disastro dell'apparecchio dell'"Itavia". Signor Presidente e Signori della Corte, ciò che mi fa intendere ancora di più e che mi manifesta la

volontà di insistere nella costituzione di Parte Civile è proprio la costituzione di Parte Civile della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Difesa nei confronti degli imputati. Ora, se si ritiene che i Generali che appartengono a questo capo di imputazione sono soggetti che hanno determinato attraverso la loro condotta, mi si consenta la ripetizione, è una condotta antigiuridica al punto che perché appartenenti alle Forze Armate e quindi nella Pubblica Amministrazione hanno compiuto reati di cui agli artt. 289 e 77 del codice militare pace, a maggior ragione si deve ritenere che tutto quello che è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, Difensori degli imputati, ha ragione il Professor Gallo e anche ragione l'Avvocato Taormina che in un certo senso l'ha fatto intendere attraverso il suo intervento, è tutta una questione di merito. Qui non è che noi, Eccellenza della Corte, ce la possiamo prendere e mi si consenta, con il Giudice che ha esteso questa Ordinanza di rinvio a giudizio; il Giudice che ha esteso questa Ordinanza di rinvio a giudizio non ha ritenuto di poter configurare il delitto di strage essendone gli autori del tutto sconosciuti, ma a un certo momento ha

ritenuto di concerto con la Pubblica Accusa di contestare il delitto di cui all'art. 289 e 77 proprio in capo e propriamente ai Generali che avrebbero con la loro condotta determinato un silenzio nei confronti delle Autorità costituite. Questo è il punto. E solamente Voi Giudici della Corte nel momento in cui dovrete decidere questo Processo indubbiamente difficile ed articolato in un modo nel quale non è affatto vero sia detto, che in qualsiasi momento si debba volere la testa di costoro, per carità di Dio. Noi siamo qui nell'interesse dell'"Itavia" come sono qui costituite le altre Parti Civili, per accertare la verità dal 27 giugno del 1980. E dico subito per la Società "Itavia" che ove la Sentenza della Corte di Assise, forse di diverso avviso da questo capo di imputazione, noi rispetteremo la vostra decisione. Però un punto è chiaro, la Parte Civile qui rappresentata ha o no un danno diretto od indiretto dalla condotta di costoro, certamente è un danno diretto ed un danno diretto. Una cosa è semplice, il 27 giugno del 1980 l'aereo DC9 dell'"Itavia" partito regolarmente e tranquillamente dall'Aeroporto di Bologna è stato colpito, non sappiamo da chi, non sappiamo da quale mezzo, non sappiamo quale

possano essere state le cause. Una cosa però è certa, che questo capo di imputazione ci dice che impedivano l'esercizio delle attribuzioni del Governo della Repubblica e nelle parti relative alla determinazione di politica interna ed estera concernenti il disastro aereo del DC9. In quanto, questo è il punto fondamentale dell'imputazione, qui c'è il rapporto causale della condotta dei signori imputati, dopo avere omesso di riferire alle Autorità politiche e a quella giudiziaria, le informazioni concernenti la possibile presenza di un traffico militare statunitense, la ricerca di mezzi aeronavali a partire dal 27 giugno, l'ipotesi di un'esplosione coinvolgente il velivolo e i risultati, nonché l'emergenza, eccetera, del missile libico. Di... che insisto su questo, è la condotta del silenzio degli imputati che dopo è sta... ogni accertamento istruttorio, che non ha raggiunto la prova relativamente a chi avrebbe commesso la strage, attraverso il loro silenzio si è determinato questo disastro dell'aereo. Se in relazione poi alle contestazioni di cui alle ipotesi dell'art. 372, la correlazione mi pare evidente; tu non solo hai taciuto ma laddove hai esercitato una

attività istruttoria nel tuo interrogatorio, hai determinato delle motivazioni false che ancora di più hanno determinato una Istruttoria che non ha raggiunto quello che era lo scopo principale. Ora io insisto su questo Signor Presidente e Signori della Corte, la costituzione di Parte Civile serve qui - e insisto su questo - per accertare la verità di questi fatti; noi abbiamo, fin dal 1981 mi sono costituito Parte Civile contro ignoti, ho ripetuto la costituzione di Parte Civile contro gli indagati, ho reiterato la costituzione di Parte Civile secondo il codice del 1930 nei confronti di coloro i quali oggi per me, Parte Civile, rappresentano gli imputati che devono rispondere di questo reato. Se poi ci saranno delle eccezioni relativamente alla giurisdizione di questo Processo, sotto il profilo di una competenza diversa che io non vedo e che già nell'Ordinanza di rinvio a giudizio il Giudice Istruttore ne fa cenno, il discorso sarà tutto un altro. Ma oggi Voi dovete decidere dell'art. 289 reato comune, in correlazione all'alto tradimento che ne rispondono i Generali del Ministero dell'Aeronautica. Ora, rapporto di causa e effetto, delicato problema Signor

Presidente e Signori della Corte, delicato problema proprio che sorge attraverso una Istruttoria che si è persa negli anni, nel mi... a giugno del 2001 sono vent'anni e mi auguro che noi possiamo finire prima questo Processo, ma sono vent'anni che c'è questa attività istruttoria, che ha spiegato una serie di accertamenti, di ricerche e di viaggi, di indagini da parte dei Magistrati e delle Forze di Polizia che sono intervenuti in questo Processo. E poi si è conclusa con questa imputazione che spetterà solamente a Voi decidere dell'esistenza o meno di questo capo di imputazione, ma finché c'è questo capo di imputazione noi abbiamo il sacrosanto diritto di rappresentare la Società "Itavia"; la Società "Itavia" per effetto della quale attraverso questa condotta ha determinato il silenzio, e insisto su questo, che non ha potuto raggiungere la responsabilità di altri ma certamente la loro condotta esistente e il danno. Il danno è relativo alla perdita di ottantuno vittime, alla perdita dell'aereo stesso, al disastro che ha colpito tutti coloro che erano dipendenti della Società "Itavia" e il danno ancora è nei confronti di tutta una situazione che ha

determinato e sarà un compito dell'Avvocato che rappresenta il Presidente della "Itavia", un danno ancora diretto ed indiretto dell'Avvocato Davanzali che rappresentava all'epoca la Società "Itavia". Ed è per questo Signori della Corte, indipendentemente dalla forma della costituzione di Parte Civile, mi ha detto l'Avvocato Misiani che la Parte Civile sarebbe monca sotto il profilo della motivazione. A parte la ragione che già l'ha enunziata il collega Taormina, il vecchio codice riteneva la espressione sommariamente la motivazione, noi ci siamo riportati alla imputazione non credo assolutamente che si possa... e debbo dire, qui me lo consenta Signor Presidente, il nuovo codice di procedura penale vuole che ci sia la motivazione, se questa motivazione non è coerente, noi altri respingiamo la Parte Civile. E allora diciamolo chiaramente, ma che 'sto Stato non vuole la Parte offesa nel processo penale, ma non solo già col vecchio codice, ma tanto più oggi si vede che la Parte offesa non ha diritto di volersi costituire Parte Civile perché non esercita. E mi dispiace che il collega Nigro ha chiamato Carnelutti come il soggetto che non voleva assolutamente la

rappresentanza della Parte offesa nel processo penale. A parte il fatto che la Parte offesa ha diritto, leggevo giorni fa Arturo Rocco grandissimo legislatore del tempo, ogni risarcimento del danno, ogni reato determina un danno. L'accertamento del danno è a Voi, le causali relativamente al danno è un rapporto causale in ordine alla contestazione. Fino a quando c'è questa contestazione il nostro diritto sacrosanto è di insistere, perché la Corte Eccellentissima ammetta la costituzione di Parte Civile per le conclusioni che io vi ho poc'anzi dimostrato. E mi pare Signor Presidente e Signori Giudici che il rapporto causale esiste, quell'aereo viaggiava tranquillamente, solamente all'inizio, va detto per i Giudici Popolari, solamente all'inizio si era rappresentata una situazione relativamente alla struttura dell'aereo che poteva rappresentare un incidente del tutto accidentale relativamente alla struttura dell'aereo. Ma è stata solo un'affermazione e basta, e basta, tant'è che nell'Ordinanza di rinvio a giudizio si ribadisce che le strutture dell'aereo non esistevano, nel senso che erano perfette e tranquille, quindi nessun danno derivava alla società "Itavia" per

questa situazione di fatto. Quindi io insisto per l'ammissione della costituzione di Parte Civile. **VOCI:** (in sottofondo). **PRESIDENTE:** chiedo scusa, qual è la situazione attuale dell'"Itavia", cioè la situazione dal punto di vista giuridico. **AVV. P.C. FASSARI:** (voce lontana dal microfono). **PRESIDENTE:** sì. **AVV. P.C. FASSARI:** ...nella quale proprio l'Avvocato Cospito di è costituito quale commissario della Società "Itavia" in amministrazione straordinaria. **PRESIDENTE:** in amministrazione straordinaria, va bene. **AVV. P.C. GIAMPAOLO:** Presidente, se c'è bisogno, i suoi programmi prevedono qualche intervento io mi prenoto, perché per me sarebbe... **PRESIDENTE:** dipende se ci sono delle esigenze particolare, di quale Difensore noi siamo disponibili a protrarre l'udienza per un breve periodo ecco, in modo tale da evitare eventualmente, specialmente a quelli che vengono da fuori... **AVV. P.C. GIAMPAOLO:** io sono in questa situazione, non voglio porre però ostacolo, né difficoltà al suo programma, se c'è possibilità di una ventina di minuti, un quarto d'ora... **PRESIDENTE:** va bene, allora... **AVV. P.C. GIAMPAOLO:** ...insomma io interverrei volentieri, a meno che l'Avvocato

Gamberini non... **VOCE:** (in sottofondo).

PRESIDENTE: e allora, prego Avvocato Giampaolo.

AVV. P.C. GIAMPAOLO: Giampaolo, Avvocato Giampaolo per le Difese... la Difesa delle Parti Civili Gjylapian, Beghelli ed altri. Signor Presidente e Signori della Corte, io ho ascoltato con grande attenzione gli interventi di questa mattina e credo che siano stati portati argomenti di notevole qualità e spessore su cui vale la pena intervenire dibattere. Debbo dire che mi trovo lontano un miglio, proprio in via, come dire, di riflessione astratta, mi trovo lontano un miglio dalle considerazioni pregevolissime portate dall'Avvocato Bartolo all'inizio su una equiparazione e... fra, anzi sulla legittimazione riservata unicamente alla persona offesa dal reato. Per la verità l'Avvocato Bartolo dopo... come dire, ha preso un po' le distanze, ha detto che effettivamente questa è storia vecchia e che comunque è dottrina e Giurisprudenza superata e pur tuttavia l'egregio Difensore e... ha detto: "io ci tengo molto", perché... perché lo ha detto, ha detto anche la ragione, nel senso che la sua resistenza in questa trincea è una resistenza dovuta al fatto che alla fin dei conti la Parte

Civile è un ospite indesiderato nel Processo, così doveva essere nel 1930, così doveva essere ancora di più nel 1988 e il Legislatore... però non ne ha preso atto, e pur tuttavia in questa trincea bisogna starci. Credo che la... questa Difesa ad oltranza di una vecchissima concezione debba essere abbandonata, proprio perché non trova nessun... fondamento legale, non trova nessun dato normativo a suffragio. La Giurisprudenza e... credo che ora mai abbia detto chiaramente, sia la Giurisprudenza di legittimità, sia quella di merito, che è il soggetto danneggiato e... l'attore, anche nel processo penale che ha legittimazione ad esercitare questo azione civile, soggetto danneggiato che non sempre coincide con la persona offesa. Ciò valeva prendendo come parametro legale l'art. 22 del codice di procedura penale dell'88, ciò vale ai sensi dell'art. 74 del codice di procedura penale vigente. La Cassazione nella sua varie... nella sua varietà, le varie sezioni, a questo punto noi Avvocati abbiamo imparato a tener d'occhio le varie sezioni della Cassazione, perché a volte ci sono contrasti, non è verificabile neppure nessun contrasto all'interno delle varie

sezioni. Chiunque abbia riportato un danno, voglio non barare sulle parole, perché su questo ci soffermeremo, eziologicamente riferibili all'azione o omissione del soggetto attivo di reato è soggetto danneggiato, eziologicamente sicuramente, bene ha fatto il Professor Taormina, come dire, allontanandosi dalla prospettazione dei precedenti Difensori, bene ha fatto il Professor Taormina a richiamarci a una, come dire, a una dottrina, a una Giurisprudenza più vicini, più vicine a noi e soprattutto più e... parametrata a norme vigenti. E pur tuttavia le conclusioni, come cercherò di dimostrare del Professor Taormina non sono condivisibili, non appaiono fondate, perché alla fine del suo ragionamento debbo dire e lo dico con tutta umiltà, perché sono argomenti del tutto pregevoli, ecco hanno, loro hanno notato, sono professionisti dell'ascolto i Giudici per definizione hanno notato che c'era una caduta alla fine dell'argomentare, c'era una caduta. C'era una caduta laddove poi si rendeva conto che porre il problema del nesso di causalità e porre un problema di... essenzialmente di merito, tant'è che il Professor Gallo che è intervenuto successivamente, sia pure affermando

che ciò faceva per ragioni esclusivamente morali e di rispetto nei confronti dei congiunti delle vittime, pur tuttavia diceva insomma il problema del nesso di causalità è un problema di individuazione del merito. Ma esaminerò più dettagliatamente, sia pure brevemente, Signor Presidente, gli argomenti a suffragio della tesi che vogliamo sostenere, può sorgere il dubbio che i familiari in... con questa imputazione, dovendo necessariamente esaminare la legittimatio at causam e non il fondamento dell'azione. Può sorgere il dubbio che i familiari abbiano subito danni non solo a seguito dell'abbattimento dell'aereo, ma anche conseguenti a tutti quei delitti che hanno ritardato o addirittura impedito e stanno tuttora ritardando, e stanno tuttora impedendo l'accertamento della penale responsabilità degli autori dell'abbattimento. Io ho proposto questa affermazione in... con il punto interrogativo finale, ma è punto interrogativo è di natura retorica, perché Signori della Corte, a me sembra di dire cose ovvie e non credo di essere velato da l'essere un Difensore di Parte Civile e quindi di essere partigiano di una certa tesi, mi piace stare aderente al diritto e al fatto,

mi pare di dire delle cose ovvie quando intendo mettere in luce che la condotta contestata agli imputati sia nel capo a), sia negli altri capi, è una condotta che ha teso a impedire o ritardare proprio un diritto soggettivo addirittura costituzionalmente protetto che è il diritto all'azione. Io credo che di questo abbiamo parlato poco questa mattina, siccome credo di aver detto una cosa più che ovvia non insisterò più di tanto, ma io non capisco veramente come possa essere pretermessa questa osservazione che è una osservazione banale finché volete, ma proprio per la sua banalità finisce per sfuggire, un diritto, il diritto all'azione, c'era qualcuno che ricordava, qualcuno degli autorevoli colleghi prima che ricordava Carnelutti, ecco non solo Carnelutti e... basta guardarsi tutta la teoria processualistica civile e penale da Chiovenda in poi e... il diritto all'azione, il diritto all'azione come diritto fondamentale che addirittura trova, Chiovenda scriveva queste cose evidentemente prima dell'art. 24 della costituzione e pur tuttavia lo individuava come momento della estrinsecazione di un diritto soggettivo, allora si diceva, chi ha i capelli

bianchi come me se lo ricorderà, un diritto soggettivo perfetto. Beh, queste cose, poi del diritto soggettivo perfetto hanno subito tanta evoluzione, è passata tanta acqua, è meglio non parlare di acqua in questi giorni, è passata tanta acqua sotto ponti che poi sono crollati anche, ma è storia del nostro ordinamento sulla quale non... non possiamo far finta che non esista, non possiamo dimenticare il diritto all'azione. Ma nessuno dubita che i reati di falsa testimonianza sono delitti tipici contro l'amministrazione della Giustizia, che il più grave delitto di cui all'art. 289 qui aggravato dall'art. 77 del codice di procedura penale militare, reato contro la personalità dello Stato, sono delitti con un bene giuridico bene individuato tutelato, beh e questo che vuol dire? Che non sono in grado di procurare un danno, è un passaggio questo che viene enunciato in modo tautologico da chi si oppone alla costituzione di Parte Civile, viene enunciato in modo tautologico, così come è del tutto vecchia, ma con tutto il rispetto per i vecchi perché altrimenti io non saprei come sopravvivere, vecchia perché superata la teoria del danno diretto ed immediato, se n'è cominciata a

dubitare qualcosa come trent'anni fa, e io vorrei spendere qualche parola nei limiti di tempo che mi sono prefisso su questi punti, io premesso che noi, i congiunti, i congiunti vantano e non avrebbero voluto vantarne un danno diretto ed immediato, continuano a subire la lesione a quel diritto fondamentale di far valere il loro diritto, mi scuso per la ripetizione. Ma affrontiamo pure in un mare relativamente aperto il problema del danno diretto ed immediato, vedano, il problema del danno diretto ed immediato viene fatto discendere da una arbitraria invocazione di una fonte normativa che è l'art. 1023 del codice civile, e io credo che - sto guardando gli appunti di questa mattina, in modo particolare il pregevole intervento del collega Avvocato Bartolo - ecco quando riferiva le fonti normative da individuare e da applicare in questo caso, per i collegamenti fra il codice penale, il codice di procedura penale e il codice civile, del codice civile ricordava il 2043, il 2056 e il 1223, darò i numeri per poco Signor Presidente, beh, mi ha colpito una cosa, devo dire che mi ha colpito una cosa e mi ha colpito in modo particolari perché c'è stata una

omissione importante e questa omissione è stata perpetrata da un Difensore che ha mostrato di muoversi bene nel diritto. E l'omissione è nel non aver tenuto conto, nell'avere dimenticato che esiste nel codice penale prima che nel codice civile, prima anche cronologicamente, il che la dice lunga, è nel codice penale la fonte della esperibilità dell'azione civile nel processo penale, ed è l'art. 185 del codice penale, l'art. 185 del codice penale e sappiamo essere più vecchio 1930 rispetto al codice civile che è del 1940 entrato in vigore nel 1942 ha individuato una fonte e ha affermato che ogni reato che produce danno dà diritto a essere azionato in sede penale. Beh, e allora come mai questa dimenticanza? Come mai non ancorare alla sede propria la fonte normativa, ma dice: "ma c'è un rinvio perché l'art. 185 rinvia alle... al danno civilistico", ma il danno civilistico, se prendiamo... il codice in mano con un attimo di pazienza, il danno civilistico da fatto illecito e... ha la sua fonte normativa di riferimento principale, chiedo scusa dico principale perché le norme che seguono a quella che ora nominerò sono norme che regolano casi particolari, nell'art. 2043 il danno da fatto

illecito o aquiliano alla sua fonte nell'art. 2043, e beh, credo che ci sia una sua ragione, perché l'art. 2043 del codice civile prevede che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui commesso... commesso il fatto a risarcire il danno. Allora tutte le altre specificazioni che sono formulate, sono formulate dobbiamo chiederci perché, perché si è andata a cercare una fonte nel 1023, nell'art. 1023 che è una fonte che regola il danno da contratto, non da fatto illecito, l'inadempimento contrattuale, credo che ogni cosa debba andare al suo posto, l'obiezione guardino... credo di poterla prevedere insomma, perché poi non invento niente sono due cose che hanno scritto degli altri, per l'amor di Dio! Io non sono capace di fare sistematica da solo, poi magari... L'art. 2056 il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1023, 1026 e 1027, ecco dicono i miei... mi configuro i miei avversari, ecco dov'è la fonte, ecco come si risarcisce il danno, lo si risarcisce ex art. 1023, 26 e 27, sì ma non abbiamo dimostrato niente dicendo così, Signor Presidente non abbiamo dimostrato niente,

intanto leggiamo la rubrica del 2056, valutazione dei danni, e beh, allora non è il problema della legittimatio at causam, è il problema della quantificazione che è cosa del tutto diversa, perché il problema della legittimatio at causam lo si risolve facendo riferimento al 2043 che è la norma che conduce a verificare le ipotesi di fatto illecito come fonte del danno, il 2056 attiene solo alla valutazione dei danni e ritorniamo a un'osservazione che io mi permettevo di fare prima, che è l'osservazione relativa al giudizio di merito, tante volte questa mattina abbiamo sentito parlare del merito della causa, poi si figuri se alla mia età Signor Presidente mi scandalizzo di queste cose, anche perché fra legittimatio at causam, legittimatio del processum, e fondatezza dell'azione, si sono scritte migliaia no, decine di migliaia di pagine, e duemila volta la Cassazione è dovuta intervenire per dire quale sono i confini eccetera, si figuri se non ci... voglio dire, se non ci si scivola per forza, è terreno paludoso bisogna stare molto attenti, noi abbiamo dei buoni Giudici e non dubitiamo che saranno molto attenti. Tutto questo discorso farraginoso,

Presidente le chiedo scusa e chiedo scusa anche ai Giudici, serve semplicemente per formulare una ipotesi che non è mia, l'ipotesi è di Lozzi in un vecchio processo prima che... prima che scrivesse queste cose in un bel libro, che sono lezioni di diritto processuale e penale, è il processo per la morte del Presidente del Consiglio dell'Ordine di Torino, ucciso dalle "Brigate Rosse" e si discuteva sull'ammissibilità della costituzione di Parte Civile del Presidente del Consiglio dell'Ordine di Torino, e l'Ordinanza pubblicata, trovare gli estremi in questa memoria che andrò a depositare così la faccio meno lunga, questa tesi che ha trovato fin da allora successo nella Giurisprudenza non solo torinese, ma poi via via si è allargata, è quella di costituire un'autonomia dell'azione penale fondata sul 185 del codice di... del codice penale, rispetto all'illecito civile, rispetto all'illecito civile che va poi diviso fra illecito fatto, illecito ex contrattuale o inadempimento contrattuale. Ma poi come vi dicevo, la Sentenza cui mi riferivo risale all'83 sono passati diciassette anni, stiamo ancora discutendo di queste cose, il Presidente di quella Corte era

un Presidente che poi fu noto per altri... per avere condotto processi di grande... di grande travaglio, che era il Presidente Barbaro. Credo che da allora dicevo sono passati... sono passate molte cose, c'è stata una evoluzione del diritto, se ne parlava questa mattina, Taormina lo diceva in termini credo molto convincenti, tant'è che il Professore Taormina ha fatto notare in termini inequivocabili che abbarbicarsi, difendersi solo dietro al danno diretto ed immediato non ci si arriva. Cosa è successo nel frattempo? Io arrivo solo alla fine, non ci faccio un excursus, è successo che la recente Sentenza della Cassazione Sezione Unite, che tutti noi conosciamo, ha addirittura parlato di tutelabilità dell'interesse legittimo lesa, tutelabilità dell'interesse legittimo? Qui tutti quelli che sono qui dentro ricordano quella bipartizione che è tipica del nostro ordinamento, che in altri ordinamenti non c'è, fra lesione del diritto soggettivo e lesione dell'interesse legittimo, nel primo caso lesione di una norma di relazioni, nel secondo caso lesione di una norma d'azione. E però proprio perché questa vecchia questione risale al 1865, allegato E dell'omissione del contenzioso

amministrativo, è successo che i fatti hanno imposto soluzioni giuridiche diverse, e l'ordinamento ne ha preso atto, ne ha preso atto sia con le norme invocate da questa Sentenza, Cassazione Sezione Unite che io vi ho appena ricordato, ma ne ha preso atto l'ordinamento attraverso il diritto positivo, ragionare oggi sulla tutelabilità di interessi... di diritti e di interessi legittimi, sulla tutelabilità del danno derivante da violazione degli uni e degli altri, non è possibile che correttamente sia fatto il ragionare, sia fatto con vecchi strumenti ordinamentali, occorre necessariamente vedere che cosa è entrato nell'ordinamento. E allora mi viene facile ricordare alle Signorie Loro, che ci avranno già pensato per conto loro, perché non hanno sicuramente bisogno di me, e che so, una legge di due mesi fa, agosto del 2000, la legge che prevede la modifica della... contenzioso amministrativo in sede giurisdizionale, è una legge di grande interesse, perché ha, come dire, non dico sconvolto perché poi sconvolto è una parola grossa, ma ha introdotto prendendo atto proprio nuovi principi, addirittura come dire avvicinandosi a una modifica di principi

istituzionali fino ad allora seguiti, che dire per esempio dell'Ordinanza che il T.A.R. è tenuto, il T.A.R. e... lo ricordo a me stesso, come si diceva una volta, è il Giudice degli interessi legittimi o meglio al novantanove per cento è il Giudice degli interessi legittimi. Ebbene, il T.A.R. è tenuto ad emettere in base a questa legge un'Ordinanza di pagamento al risarcimento dei danni in caso... nel caso venga chiamato a concedere una sospensiva rispetto a un ricorso... per mezzo di un ricorso che ha violato norme di azione, non norme di relazione. Questo è veramente una modifica ordinamentale che dimostra, e ce ne sarebbero decine negli ultimi dieci anni, si contano sicuramente a più di dieci, e io non voglio enumerarle tutte, perché il trend, permettetemi questo linguaggio modernistico, il trend dell'ordinamento è un trend verso una maggior tutelabilità, ma non è vero, e finisco Presidente, che esiste una categoria del danno riflesso! Guardate, non Vi parlo del danno biologico, che è una creazione del 1986, quindi già quattordici anni fa, derivante da interpretazione super-autorevole, derivante prima dalla Cassazione e poi dalla Corte Costituzionale, ma Vi parlo via via degli

sviluppi che sono conseguiti a quella Giurisprudenza, proprio il danno riflesso che è tipico, danno indiretto, il collega che mi ha preceduto parlava di danno indiretto, tutelabile, risarcibile, il danno una categoria su cui si è scritto, detto e pronunciato, Cassazione aprile 2000, Quinta Sezione Civile, il danno esistenziale, il danno esistenziale è un danno... altro che, altro che, se pensate alla contraddizione incredibile fra queste vecchie teorie del danno diretto ed immediato ed il danno esistenziale, ma il danno esistenziale non è creato da modesto, modestissimo Difensore che Vi parla, ma è creato dalla Giurisprudenza di legittimità legandola a presupposti normativi precisi, aprile 2000, Cassazione Civile, Sezione Quinta. Non credo di dovere dire altro, perché altri autorevoli Difensori di Parte Civile Vi intratterranno meglio di me su queste argomentazioni. Chiedo che le eccezioni vengano respinte, ovviamente per quanto riguarda i familiari delle vittime che io difendo, e comunque affrontando il problema più in generale. Deposito questa memoria che io ho riassunto in questo mio breve intervento.

PRESIDENTE: va bene, la ringrazio! Allora la

Corte rinvia il Processo all'udienza di domani, 17 ottobre, ore 9:30. L'Udienza è tolta!
La presente trascrizione è stata effettuata dalla O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a r.l. ROMA - ed è composta di n. 136 pagine.

per O.F.T.

Natale PIZZO